



## Nota Informativa

# Parte I – “Le informazioni chiave per l’aderente”

---

*Depositata presso la COVIP in data 30/03/2026*

Solidarietà Veneto – Fondo Pensione (di seguito anche “Fondo”) è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenute nella presente Nota informativa.

# Parte I 'Le informazioni chiave per l'aderente'

## Scheda 'Presentazione' (in vigore dal 31/03/2026)

### Premessa

<b>Quale è l'obiettivo</b>	Solidarietà Veneto è un <b>fondo pensione negoziale</b> finalizzato all'erogazione di una <b>pensione complementare</b> , ai sensi del <b>decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252</b> . Il Fondo è vigilato dalla Commissione di vigilanza sui fondi pensione ( <b>COVIP</b> ).
<b>Come funziona</b>	Solidarietà Veneto opera in <b>regime di contribuzione definita</b> : l'importo della tua pensione complementare è determinato dai contributi che versi e dai rendimenti della gestione. Tieni presente che i rendimenti sono soggetti a oscillazioni e l'andamento passato non è necessariamente indicativo di quello futuro. Valuta i risultati in un'ottica di lungo periodo.
<b>Come contribuire</b>	Se aderisci a <b>Solidarietà Veneto</b> hai diritto ad avere un contributo del tuo datore di lavoro ma solo nel caso in cui versi al fondo pensione almeno il contributo minimo a tuo carico. Pertanto, la tua posizione verrà alimentata dal <b>tuo contributo</b> , dal <b>contributo dell'azienda</b> e dal <b>TFR futuro</b> .
<b>Quali prestazioni puoi ottenere</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>▪ <b>RENDITA e/o CAPITALE</b> – al momento del pensionamento ti verrà erogata una rendita vitalizia calcolata sulla base del capitale accumulato e dell'età al momento della richiesta. In alternativa, se sussistono le condizioni, potrai scegliere se percepire una parte dell'importo accumulato in forma capitale (al massimo il 50%).</li><li>▪ <b>ANTICIPAZIONI</b> – (fino al 75%) per malattia, in ogni momento; (fino al 75%) per acquisto/ristrutturazione prima casa, dopo 8 anni; (fino al 30%) per altre cause, dopo 8 anni;</li><li>▪ <b>RISCATTO PARZIALE</b> (ex Art. 14, c.2, lett. b, DLgs 252/05) - potrai riscattare il 50% della posizione individuale maturata nei casi in cui la cessazione dell'attività lavorativa comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo non inferiore a 12 mesi e non superiore a 48 mesi ovvero in caso di ricorso da parte del datore di lavoro a procedure di mobilità (legge 223/91), incentivo all'esodo, cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria (dopo 12 mesi, oppure prima della maturazione dei 12 mesi qualora sia comprovato che la CIG avrà durata superiore a tale limite);</li><li>▪ <b>RISCATTO TOTALE</b> (ex Art. 14, c.2, lett. c, DLgs 252/05) - in caso di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo o a seguito di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi, potrai riscattare l'intera posizione individuale maturata;</li><li>▪ <b>RISCATTO IMMEDIATO</b> (ex Art. 14, c.5, DLgs 252/05) - in caso di perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo prima dei requisiti previsti per la prestazione previdenziale, potrai riscattare la posizione individuale maturata in misura intera (100%) o in misura parziale (75%) ai sensi dell'Art. 14. C.5 del Decreto. Il Riscatto in misura parziale può essere esercitato un'unica volta in relazione a uno stesso rapporto di lavoro (<b>fiscalità non agevolata</b>).</li><li>▪ <b>RENDITA INTEGRATIVA TEMPORANEA ANTICIPATA (RITA)</b>;</li><li>▪ <b>PRESTAZIONI ACCESSORIE</b> (caso morte/invalidità permanente) – se attive.</li></ul>
<b>Trasferimento</b>	Puoi trasferire la tua posizione ad altra forma pensionistica complementare dopo 2 anni di iscrizione (in ogni momento per perdita dei requisiti di partecipazione).
<b>I benefici fiscali</b>	Se partecipi a una forma pensionistica complementare benefici di un <b>trattamento fiscale di favore</b> sui contributi versati, sui rendimenti conseguiti e sulle prestazioni percepite.



Consulta la Sezione 'Dove trovare ulteriori informazioni' per capire come approfondire tali aspetti.

## Le opzioni di investimento

Il Fondo è articolato in **4 comparti** con diverse caratteristiche di investimento:

DENOMINAZIONE	TIPOLOGIA	SOSTENIBILITÀ (*)	ALTRE CARATTERISTICHE
GARANTITO	garantito	NO	Comparto per R.I.T.A., aderenti taciti e contrattuali
PRUDENTE	obbligazionario misto	SI	
REDDITO	bilanciato	SI	
DINAMICO	azionario	SI	

(\*) **Comparti caratterizzati da una politica di investimento che promuove caratteristiche ambientali o sociali o ha come obiettivo investimenti sostenibili.**

In fase di adesione ti viene sottoposto un questionario (**Questionario di autovalutazione**) che ti aiuta a scegliere a quale comparto aderire.

Puoi variare l'allocazione delle risorse dopo almeno un anno di permanenza nel comparto (o nei comparti) anche distinguendo, se lo desideri, tra la posizione individuale maturata e i flussi contributivi futuri.

Le opzioni di investimento a tua disposizione sono:


- **Percorso Previdenziale Ideale (PPI):** il PPI è l'opzione di default nel caso in cui non venga effettuata alcuna scelta in sede di adesione; esso prevede il graduale "slittamento" annuale delle risorse dai comparti a più alto grado di rischio verso quelli a più basso grado di rischio;
- Gestione per **comparto:** se decidi di non attivare il PPI puoi comunque gestire in maniera attiva il tuo investimento scegliendo uno dei quattro comparti nei quali il Fondo è articolato.
- Il **multiprodotto:** in alternativa, puoi scegliere di attivare lo schema Multiprodotto Reddito o Dinamico, che prevede la distribuzione differenziata dei flussi contributivi futuri, come meglio descritto di seguito.



Puoi trovare ulteriori informazioni sulle caratteristiche dei comparti di SOLIDARIETÀ VENETO nella **SCHEDA 'Le opzioni di investimento' (Parte II 'LE INFORMAZIONI INTEGRATIVE')**, che puoi acquisire dall'**area pubblica** del sito web ([www.solidarietaveneto.it](http://www.solidarietaveneto.it)). Ulteriori informazioni sulla sostenibilità sono reperibili nell'**Appendice "Informativa sulla sostenibilità"**.

### I comparti

#### Garantito (1)





(1) **Comparto destinato ad accogliere le contribuzioni degli aderenti contrattuali nonché i flussi di TFR conferiti tacitamente.**

- **Garanzia:** Presente. La garanzia, che prevede la restituzione del capitale (**100%** del valore della posizione individuale maturata al 30/06/2020 - se presente - e **dei versamenti** successivi, al netto di eventuali prelievi) si attiva, in capo agli iscritti, alla scadenza della convenzione (31/12/2030) o al verificarsi di uno dei seguenti eventi garantiti:
  - accesso alla prestazione pensionistica complementare ai sensi dell'art. 11 del Dlgs 252/05;
  - accesso alla prestazione di rendita integrativa temporanea anticipata (R.I.T.A.);
  - decesso (e conseguente richiesta di riscatto);
  - invalidità permanente che comporti riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo (e conseguente richiesta di riscatto);
  - cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi (e conseguente richiesta di riscatto);
  - anticipazione per spese mediche;
  - anticipazione per acquisto, costruzione e ristrutturazione prima casa.
- **Data di avvio dell'operatività del comparto:** 31/07/2007
- **Patrimonio netto al 31.12.2025 (in euro):** 356.697.128
- **Rendimento netto del 2025:** +1,97%
- **Sostenibilità:**

<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	NO, non ne tiene conto
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	SI, promuove CARATTERISTICHE AMBIENTALI O SOCIALI
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	SI, ha OBIETTIVI DI SOSTENIBILITÀ

**Rendimento netto medio annuo composto** (valori **Composizione del portafoglio al 31.12.2025** percentuali)



Il rendimento riflette gli oneri gravanti sul patrimonio del comparto e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

### Prudente



<b>COMPARTO OBBLIGAZIONARIO MISTO (*)</b>	<b>ORIZZONTE TEMPORALE MEDIO</b> tra 5 e 10 anni dal pensionamento	La gestione è protesa alla conservazione del capitale nel breve/medio periodo con investimenti globali diversificati per aree geografiche e classi di attivi ed un profilo di rischio basso. È rivolto agli aderenti che si approssimano all'età pensionabile.
---	---	--

(\*) La classificazione dei comparti (obbligazionario puro, obbligazionario misto, bilanciato, azionario) è determinata in modo univoco da Covip per tutte le forme di previdenza complementare sulla base della composizione obbligazioni/azioni dei comparti. La categoria OBBLIGAZIONARIO MISTO è individuata per tutti i comparti con un investimento in titoli di capitale non superiore al 30% del patrimonio. Per facilitare il confronto con le proposte offerte dalle diverse forme pensionistiche complementari o, all'interno dai comparti del Fondo stesso, si rimanda al diagramma circolare (grafico a torta) sotto riportato con evidenza della puntuale ripartizione del portafoglio al 31/12/2025.

- **Garanzia:** assente
- **Data di avvio dell'operatività del comparto:** 01.10.2002
- **Patrimonio netto al 31.12.2025 (in euro):** 523.807.195
- **Rendimento netto del 2025:** +3,50%
- **Sostenibilità:**


<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	NO, non ne tiene conto
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	SI, promuove CARATTERISTICHE AMBIENTALI O SOCIALI
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	SI, ha OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA'

**Rendimento netto medio annuo composto** (valori percentuali) **Composizione del portafoglio al 31.12.2025**



Il rendimento riflette gli oneri gravanti sul patrimonio del comparto e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

## Reddito




(\*) La classificazione dei comparti (obbligazionario puro, obbligazionario misto, bilanciato, azionario) è determinata in modo univoco da Covip per tutte le forme di previdenza complementare sulla base della composizione obbligazioni/azioni dei comparti. La categoria BILANCIATO è individuata per tutti i comparti con un investimento in titoli di capitale compreso tra il 30% e il 50% del patrimonio. Per facilitare il confronto con le proposte offerte dalle diverse forme pensionistiche complementari o, all'interno dai comparti del Fondo stesso, si rimanda al diagramma circolare (grafico a torta) sotto riportato con evidenza della puntuale ripartizione del portafoglio al 31/12/2025.

- **Garanzia:** assente
- **Data di avvio dell'operatività del comparto:** 01/10/2002
- **Patrimonio netto al 31.12.2025 (in euro):** 1.121.169.652
- **Rendimento netto del 2025:** +5,16%
- **Sostenibilità:**

<input type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	NO, non ne tiene conto
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="radio"/>	SI, promuove CARATTERISTICHE AMBIENTALI O SOCIALI
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="radio"/>	SI, ha OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA'

**Rendimento netto medio annuo composto** (valori percentuali) **Composizione del portafoglio al 31.12.2025**



Il rendimento riflette gli oneri gravanti sul patrimonio del comparto e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

## Dinamico

**COMPARTO AZIONARIO (\*)**

ORIZZONTE TEMPORALE  
**LUNGO**  
oltre 15 anni dal pensionamento


La gestione è protesa alla crescita reale del capitale nel lungo periodo con investimenti globali diversificati per aree geografiche e classi di attivi con un profilo di rischio medio/alto. È rivolto agli aderenti lontani dall'età pensionabile.

(\*) La classificazione dei comparti (Obbligazionario puro, obbligazionario misto, bilanciato, azionario) è determinata in modo univoco da Covip sulla base della composizione obbligazioni/azioni dei comparti. La categoria AZIONARIO è individuata per tutti i comparti con un investimento in titoli di capitale pari almeno al 50% del patrimonio.

Per facilitare il confronto con le proposte offerte dalle diverse forme pensionistiche complementari o, all'interno dai comparti del Fondo stesso, si rimanda al diagramma circolare (grafico a torta) sopra riportato con evidenza della puntuale ripartizione del portafoglio al 31/12/2025.

- **Garanzia:** assente
- **Data di avvio dell'operatività del comparto:** 01/10/2002
- **Patrimonio netto al 31.12.2025 (in euro):** 772.490.763
- **Rendimento netto del 2025:** +7,23%
- **Sostenibilità:**
  - NO, non ne tiene conto
  - SI, promuove CARATTERISTICHE AMBIENTALI O SOCIALI
  - SI, ha OBIETTIVI DI SOSTENIBILITA'

**Rendimento netto medio annuo composto** (valori percentuali) **Composizione del portafoglio al 31.12.2025**



Il rendimento riflette gli oneri gravanti sul patrimonio del comparto e non contabilizzati nell'andamento del benchmark.

## Percorso Previdenziale Ideale

ORIZZONTE TEMPORALE  
**N.D**

La soluzione "PPI" ha la finalità di ottimizzare la gestione dinamica di alcuni aspetti che caratterizzano la scelta dell'investimento (condizioni economiche e finanziarie, orizzonte temporale, propensione / aversità al rischio)

Il PPI prevede il graduale "slittamento" annuale delle risorse dai comparti a più alto grado di rischio verso quelli a più basso grado di rischio. Il Fondo ha previsto, in relazione ad ogni periodo, una suddivisione delle risorse tra i Comparti che, tenendo conto delle seguenti variabili, permetta una elevata personalizzazione del percorso di investimento:

- età dell'iscritto;
- momento di attivazione dell'opzione PPI.

Potrai attivare il PPI all'atto dell'adesione o successivamente.

Nell'Allegato 1 al Regolamento Cambio Comparto vengono riportati gli schemi contenenti il dettaglio della suddivisione dell'investimento tra i comparti considerando ciascuna delle variabili sopra elencate.

## Multiprodotto Reddito o Dinamico

ORIZZONTE  
TEMPORALE  
**N.D.**

La soluzione "multiprodotto" è volta a soddisfare le esigenze di chi intenda garantirsi con una sola scelta la protezione del capitale per la quota di TFR (o una parte di patrimonio rappresentativa della misura media del TFR) e al contempo l'opportunità di sfruttare i positivi andamenti dei mercati finanziari (scegliendo il comparto Reddito o Dinamico per la parte rimanente).

La ripartizione delle contribuzioni avviene secondo lo schema seguente:

MULTIPRODOTTO REDDITO	MULTIPRODOTTO DINAMICO
<b>Lavoratori Dipendenti:</b> Quota TFR: GARANTITO Contributo Lavoratore: REDDITO Contributo Azienda: REDDITO	<b>Lavoratori Dipendenti:</b> Quota TFR: GARANTITO Contributo Lavoratore: DINAMICO Contributo Azienda: DINAMICO
<b>Lavoratori Autonomi/Pensionati/Sogg. Fisc. carico:</b> 70% della contribuzione - GARANTITO 30% della contribuzione - REDDITO	<b>Lavoratori Autonomi/Pensionati/Sogg. Fisc. carico:</b> 70% della contribuzione - GARANTITO 30% della contribuzione - DINAMICO

Dopo un anno di permanenza nel comparto (o nei comparti) prescelto, potrai variare allocazione delle risorse anche distinguendo, se lo desideri, tra la posizione individuale già maturata e i flussi contributivi futuri. In particolare:

Riallocare la posizione individuale maturata all'atto del cambio (PREGRESSO)	Riallocare i flussi CONTRIBUTIVI FUTURI																																			
Soddisfare le esigenze di chi, successivamente all'anno minimo di permanenza nel/i comparto/i prescelto/i, intenda diversificare il proprio investimento destinando: <ul style="list-style-type: none"> <li>la posizione individuale al momento maturata in un comparto (o multiprodotto Reddito/Dinamico);</li> <li>le contribuzioni future in un secondo comparto (o multiprodotto Reddito/Dinamico).</li> </ul>																																				
Possibili composizioni: <table border="1" style="display: inline-table;"> <thead> <tr> <th>Comparto</th> <th>GARANTITO</th> <th>PRUDENTE</th> <th>REDDITO</th> <th>DINAMICO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1)</td> <td>100%</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>2)</td> <td></td> <td>100%</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>3)</td> <td></td> <td></td> <td>100%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>100%</td> </tr> <tr> <td>5)</td> <td>70%</td> <td></td> <td>30%</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6)</td> <td>70%</td> <td></td> <td></td> <td>30%</td> </tr> </tbody> </table>	Comparto	GARANTITO	PRUDENTE	REDDITO	DINAMICO	1)	100%				2)		100%			3)			100%		4)				100%	5)	70%		30%		6)	70%			30%	Possibili composizioni: 1) Comparto GARANTITO 2) Comparto PRUDENTE 3) Comparto REDDITO 4) Comparto DINAMICO 5) Multiprodotto REDDITO 6) Multiprodotto DINAMICO
Comparto	GARANTITO	PRUDENTE	REDDITO	DINAMICO																																
1)	100%																																			
2)		100%																																		
3)			100%																																	
4)				100%																																
5)	70%		30%																																	
6)	70%			30%																																

## Quanto potresti ricevere quando andrai in pensione (\*)

UOMO Versam. iniziale annuo	età iscrizione	anni iscrizione	Garantito		Prudente		Reddito		Dinamico		PPI - Percorso Previdenziale Ideale	
			posizione finale	rendita annua	posizione finale	rendita annua	posizione finale	rendita annua	posizione finale	rendita annua	posizione finale	rendita annua
€ 2.500	30	37	136.939,94	5.527,10	154.321,06	6.228,63	162.244,59	6.548,44	174.840,58	7.056,83	157.812,52	6.369,55
	40	27	89.765,15	3.759,56	97.963,59	4.102,93	101.592,96	4.254,94	107.238,05	4.491,37	97.463,41	4.081,98
€ 5.000	30	37	274.480,76	11.078,46	309.325,74	12.484,85	325.210,70	13.125,99	350.463,12	14.145,22	316.328,22	12.767,48
	40	27	179.944,20	7.536,46	196.381,72	8.224,90	203.658,49	8.529,67	214.976,81	9.003,70	195.379,81	8.182,94

DONNA Versam. iniziale annuo	età iscrizione	anni iscrizione	Garantito		Prudente		Reddito		Dinamico		PPI - Percorso Previdenziale Ideale	
			posizione finale	rendita annua	posizione finale	rendita annua	posizione finale	rendita annua	posizione finale	rendita annua	posizione finale	rendita annua
€ 2.500	30	37	136.939,94	4.800,38	154.321,06	5.409,67	162.244,59	5.687,42	174.840,58	6.128,97	157.812,52	5.532,06
	40	27	89.765,15	3.256,41	97.963,59	3.553,82	101.592,96	3.685,48	107.238,05	3.890,27	97.463,41	3.535,68
€ 5.000	30	37	274.480,76	9.621,82	309.325,74	10.843,30	325.210,70	11.400,14	350.463,12	12.285,36	316.328,22	11.088,77
	40	27	179.944,20	6.527,83	196.381,72	7.124,13	203.658,49	7.388,11	214.976,81	7.798,71	195.379,81	7.087,79

(\*) Gli importi sono al lordo della fiscalità e sono espressi in termini reali. Il valore della rata di rendita fa riferimento a una rendita vitalizia immediata a un'età di pensionamento pari a 67 anni.



**AVVERTENZA:** Gli importi sopra riportati sono proiezioni fondate su ipotesi di calcolo definite dalla COVIP e potrebbero risultare differenti da quelli effettivamente maturati al momento del pensionamento. Le indicazioni fornite non impegnano pertanto in alcun modo né SOLIDARIETÀ VENETO né la COVIP. Tieni inoltre in considerazione che la posizione individuale è soggetta a variazioni in conseguenza della variabilità dei rendimenti effettivamente conseguiti dalla gestione e che le prestazioni pensionistiche sono soggette a tassazione.



Trovi informazioni sulla metodologia e le ipotesi utilizzate sul sito web del Fondo ([www.solidarietaveneto.it](http://www.solidarietaveneto.it)) nella sezione "Stima la pensione" dove puoi inoltre realizzare simulazioni personalizzate della tua pensione complementare futura.

## Cosa fare per aderire

Per aderire è necessario compilare in ogni sua parte e sottoscrivere il **Modulo di adesione**.

Puoi sottoscrivere il Modulo utilizzando, in totale autonomia, l'apposita procedura guidata disponibile nella home page del sito [www.solidarietaveneto.it](http://www.solidarietaveneto.it).

In alternativa potrai fissare un appuntamento con un nostro consulente (al sito [www.solidarietaveneto.it](http://www.solidarietaveneto.it), sezione "contatti e sportelli") o farti aiutare dall'azienda.

L'adesione decorre dalla data di ricezione del Modulo di adesione da parte del Fondo Pensione. Se non sono presenti anomalie, entro 20 giorni dalla ricezione del Modulo, Solidarietà Veneto ti invierà una lettera di conferma dell'avvenuta iscrizione, nella quale potrai verificare, tra l'altro, la data di decorrenza della partecipazione.

La sottoscrizione del Modulo non è richiesta ai lavoratori che conferiscano tacitamente<sup>1</sup> il loro TFR e agli aderenti contrattuali<sup>2</sup>: Solidarietà Veneto procede automaticamente all'iscrizione sulla base delle indicazioni ricevute dal datore di lavoro. In questo caso la lettera di conferma dell'avvenuta iscrizione riporterà anche le informazioni necessarie per consentire all'aderente l'esercizio delle scelte di sua competenza.

## I rapporti con gli aderenti

Solidarietà Veneto ti trasmette, entro il 31 marzo di ogni anno, una comunicazione (**Prospetto delle prestazioni pensionistiche – fase di accumulo**) contenente un aggiornamento sull'ammontare delle risorse che hai accumulato (posizione individuale) e una proiezione della pensione complementare che potresti ricevere al pensionamento.

Il Fondo mette inoltre a tua disposizione, nell'**area riservata** del sito web (accessibile solo da te), informazioni di dettaglio relative ai versamenti effettuati e alla posizione individuale tempo per tempo maturata, nonché strumenti utili ad aiutarti nelle scelte.

In caso di necessità, puoi contattare il Fondo telefonicamente, via e-mail (anche PEC) o posta ordinaria.

Eventuali reclami relativi alla partecipazione a Solidarietà Veneto devono essere presentati in forma scritta. Trovi i contatti nell'intestazione di questa Scheda.



*Se non hai ricevuto risposta entro 45 giorni o ritieni che la risposta sia insoddisfacente puoi inviare un esposto alla COVIP. Consulta la **Guida pratica alla trasmissione degli esposti alla COVIP** ([www.covip.it](http://www.covip.it)).*

## Dove trovare ulteriori informazioni

Se ti interessa acquisire ulteriori informazioni puoi consultare i seguenti documenti:

- la Parte II 'Le informazioni integrative', della Nota informativa;
- lo **Statuto**, che contiene le regole di partecipazione a Solidarietà Veneto (ivi comprese le prestazioni che puoi ottenere) e disciplina il funzionamento del Fondo;
- il Documento sul regime fiscale, il Documento sulle anticipazioni e il Documento sulle rendite, che contengono informazioni di dettaglio sulle relative tematiche;
- il **Documento sulla politica di investimento**, che illustra la strategia di gestione delle risorse di Solidarietà Veneto.
- **altri documenti** la cui redazione è prevista dalla regolamentazione (ad esempio, il Bilancio, il Documento sul sistema di governo, ecc.).



*Tutti questi documenti possono essere acquisiti dall'**area pubblica** del sito web ([www.solidarietaveneto.it](http://www.solidarietaveneto.it)). È inoltre disponibile, sul sito web della COVIP ([www.covip.it](http://www.covip.it)), la **Guida introduttiva alla previdenza complementare**.*

<sup>1</sup> Gli aderenti taciti sono individuati all'art. 8, comma 7, del D.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252 come quei lavoratori che, entro il sesto mese dall'assunzione, non hanno manifestato alcuna scelta in merito alla destinazione del TFR.

<sup>2</sup> L'Accordo Interconfederale Regionale dell'artigianato del 16 dicembre 2016 introduce l'"adesione contrattuale", che si realizza con il versamento del solo "contributo contrattuale" secondo le previsioni dei singoli accordi di settore. L'accordo stabilisce che i destinatari di tale contributo siano i fondi negoziali dell'artigianato, tra cui dunque Solidarietà Veneto. Sono "aderenti contrattuali" i lavoratori dipendenti del settore "artigianato" che versano al Fondo il solo "contributo contrattuale". L'adesione contrattuale al Fondo non determina anche l'obbligo di versamento del TFR maturando, fatta salva la possibilità per il lavoratore di attivare in qualsiasi momento la piena contribuzione mediante la sottoscrizione del modulo di adesione.



## Nota informativa

(depositata presso la COVIP il 30/03/2026)

### Parte I 'Le informazioni chiave per l'aderente'

Solidarietà Veneto è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

#### Scheda 'I costi' (in vigore dal 27/04/2026)

La presenza di costi comporta una **diminuzione della posizione individuale e quindi della prestazione pensionistica**. Pertanto, prima di aderire a Solidarietà Veneto, è importante **confrontare** i costi del fondo con quelli previsti dalle altre forme pensionistiche. Analoghe considerazioni valgono in caso di trasferimento ad altra forma pensionistica complementare.

#### I costi nella fase di accumulo <sup>1</sup>

TIPOLOGIA DI COSTO	IMPORTO E CARATTERISTICHE			
• Spese di adesione	<b>Quota iscrizione</b> una tantum, versata all'atto dell'adesione			
	<b>Dipendenti:</b> € 5,00 <sup>2</sup>		<b>Autonomi e Pensionati:</b> € 10,00	
	<b>Soggetti Fiscalmente a carico:</b> € 5,00		<b>Aderenti contrattuali:</b> non dovuta	
• Spese da sostenere durante la fase di accumulo:				
– Direttamente a carico dell'aderente	<b>Dipendenti:</b> 1,5% sull'ammontare versato, con un tetto massimo di € 16,00 ed un minimo di € 4,00. Nel caso in cui non sussistano versamenti nell'anno, il costo è pari ad € 8 annui.			
	<b>Autonomi e Pensionati:</b> 3,0% sull'ammontare versato, con un tetto massimo di € 32,00 ed un minimo di € 8,00. Nel caso in cui non sussistano versamenti nell'anno, il costo è pari ad € 8 annui.			
	<b>Soggetti Fiscalmente a carico:</b> 1,5% sull'ammontare versato, con un tetto massimo di € 16,00 ed un minimo di € 4,00. Nel caso in cui non sussistano versamenti nell'anno, il costo è pari a € 4 annui.			
– Indirettamente a carico dell'aderente (prelevate trimestralmente con calcolo mensile dei ratei) <sup>4</sup> :				
		<b>Garantito</b>	<b>Prudente</b>	<b>Reddito</b>
<b>Totale</b> (% annua fissa sul patrimonio gestito)		<b>0,55%</b>	<b>0,18%</b>	<b>0,20%</b>
<b>Spese per l'esercizio di prerogative individuali</b> (prelevate dalla posizione individuale al momento dell'operazione):				
– Anticipazione	€ 15			
– Trasferimento volontario	€ 15			
– Riscatto "immediato"	€ 15			
– Riscatto (altre tipologie), prestazione previdenziale in forma capitale	Non previste. Le prestazioni erogate in forma di "rendita" sono soggette al regime di spesa indicato nel "Documento sulle rendite" disponibile sul sito web del Fondo.			
– Liquidazione integrativa	€ 15			
– R.I.T.A.	Non previste (né al momento dell'attivazione né per l'erogazione)			
– Riallocazione della posizione individuale	Non previste			
– Riallocazione dei flussi futuri	Non previste			
• <b>Spese e premi da sostenere per le prestazioni accessorie:</b>				
– Ad adesione obbligatoria	Nella Parte I, Scheda "I destinatari e i contributi" della Nota Informativa sono indicati la misura della contribuzione e gli ambiti contrattuali nei quali il costo della prestazione è sostenuto dall'azienda			
– Ad adesione volontaria	Il premio è calcolato in funzione del capitale assicurato e dell'età dell'aderente			

## ANNOTAZIONI ALLA SCHEDA "I COSTI"

<sup>1</sup> Gli oneri che gravano annualmente sugli aderenti durante la fase di accumulo sono determinabili soltanto in relazione al complesso delle spese effettivamente sostenute dal fondo; i costi indicati nella tabella sono pertanto il risultato di una stima, volta a fornire un'indicazione della onerosità della partecipazione. Eventuali differenze, positive o negative, tra le spese effettivamente sostenute dal fondo e le somme poste a copertura delle stesse sono ripartite tra tutti gli aderenti.

<sup>2</sup> L'Azienda contribuisce alla copertura delle spese in modo paritetico al lavoratore dipendente, cioè con una componente pari a € 5,00 "una tantum" all'atto dell'adesione o cambio azienda e con una componente annua pari al 1,5% calcolato sull'ammontare complessivo dei versamenti, con un tetto massimo di € 16,00 € ed un minimo di € 4,00. **Tali importi non incidono sul versamento del lavoratore.**

<sup>3</sup> Nel caso di lavoratori contrattuali, la quota associativa a carico dell'Azienda è fissata nella misura di € 2,50 in cifra fissa. **Tali importi non incidono sul versamento del lavoratore.**

<sup>4</sup> **Attenzione:** le spese sostenute durante la fase di accumulo poste indirettamente a carico dell'aderente, sui comparti (escluso Garantito) potrebbero risultare superiori poiché la gestione prevede delle commissioni di incentivo calcolate in percentuale (Prudente 10%, Reddito 10%, Dinamico 15%) della differenza positiva fra il rendimento del portafoglio e quello del benchmark di riferimento, sono liquidate annualmente. Per verificare l'entità delle commissioni di incentivo è possibile consultare la Sezione "Informazioni sull'Andamento della gestione" - calcolo del TER (Total Expense Ratio).

## L'Indicatore sintetico dei costi (ISC)

Al fine di fornire un'indicazione sintetica dell'onerosità dei comparti di Solidarietà Veneto, è riportato, per ciascun comparto, l'Indicatore sintetico dei costi (ISC), che esprime il costo annuo, in percentuale della posizione individuale maturata, stimato facendo riferimento a un aderente-tipo che versa un contributo annuo di 2.500 euro e ipotizzando un tasso di rendimento annuo del 4% e diversi periodi di partecipazione nella forma pensionistica complementare (2, 5, 10 e 35 anni). L'ISC viene calcolato da tutti i fondi pensione utilizzando la stessa metodologia stabilita dalla COVIP.



Per saperne di più, consulta il riquadro 'L'indicatore sintetico dei costi' della **Guida introduttiva alla previdenza complementare**, disponibile sul sito web della COVIP ([www.covip.it](http://www.covip.it)).



**AVVERTENZA:** È importante prestare attenzione all'ISC che caratterizza ciascun comparto. Un ISC del 2% invece che dell'1% può ridurre il capitale accumulato dopo 35 anni di partecipazione di circa il 18% (ad esempio, lo riduce da 100.000 euro a 82.000 euro).

### Indicatore sintetico dei costi

#### Lavoratori Dipendenti, Parti Istitutive e Soggetti Fiscalmente a Carico

COMPARTI	ANNI DI PERMANENZA			
	2 ANNI	5 ANNI	10 ANNI	35 ANNI
Garantito	1,28%	0,84%	0,70%	0,60%
Prudente	0,90%	0,46%	0,32%	0,22%
Reddito	0,91%	0,47%	0,33%	0,24%
Dinamico	0,90%	0,46%	0,32%	0,23%

#### LAVORATORI AUTONOMI (Artigiani Autonomi, Coltivatori Diretti, Lavoratori Atipici, Pensionati)

COMPARTI	ANNI DI PERMANENZA			
	2 ANNI	5 ANNI	10 ANNI	35 ANNI
Garantito	1,79%	1,07%	0,82%	0,63%
Prudente	1,41%	0,69%	0,44%	0,25%
Reddito	1,42%	0,70%	0,45%	0,27%
Dinamico	1,42%	0,70%	0,44%	0,26%




**AVVERTENZA:** Per condizioni differenti rispetto a quelle considerate, ovvero nei casi in cui non si verificano le ipotesi previste, tale Indicatore ha una valenza meramente orientativa.

Per consentirti di comprendere l'onerosità dei comparti, nel grafico seguente l'ISC di ciascun comparto di Solidarietà Veneto è confrontato con l'ISC medio dei comparti della medesima categoria offerti dalle altre forme pensionistiche complementari presenti sul mercato. I valori degli ISC medi di settore sono rilevati dalla COVIP con riferimento alla fine di ciascun anno solare.

L'onerosità di Solidarietà Veneto è evidenziata con un punto; i trattini indicano i valori medi, rispettivamente, dei fondi pensione negoziali (FPN), dei fondi pensione aperti (FPA) e dei piani individuali pensionistici di tipo assicurativo (PIP). Il grafico indica l'ISC minimo e massimo dei comparti dei FPN, dei FPA e dei PIP complessivamente considerati e appartenenti alla stessa categoria di investimento.


Il confronto prende a riferimento i valori dell'ISC riferiti a un periodo di permanenza nella forma pensionistica di 10 anni.

I.S.C. – Solidarietà Veneto rispetto alle altre forme pensionistiche  
**LAVORATORI DIPENDENTI – SOGGETTI FISCALMENTE A CARICO**



(periodo permanenza 10 anni)

I.S.C. – Solidarietà Veneto rispetto alle altre forme pensionistiche  
**LAVORATORI AUTONOMI – PENSIONATI**  
 (periodo permanenza 10 anni)



La COVIP mette a disposizione sul proprio sito il **Comparatore dei costi delle forme pensionistiche complementari** per valutarne l'onerosità ([www.covip.it](http://www.covip.it)).

**I costi nella fase di erogazione**

Al momento dell'accesso al pensionamento ti verrà pagata una rata di rendita calcolata sulla base di un coefficiente di conversione che incorpora un caricamento per spese di pagamento rendita, come di seguito indicato:

- 1,24% sulla rata di rendita;
- 0% sul premio;

A ogni ricorrenza annuale la rata di rendita viene rivalutata.

La misura annua di rivalutazione attribuita si basa su una regola che prevede l'applicazione di un costo, in termini di rendimento trattenuto, pari allo 0,55%.



Per saperne di più, consulta il **Documento sulle rendite**, disponibile sul sito web di Solidarietà Veneto ([www.solidarietaveneto.it](http://www.solidarietaveneto.it)).



## Nota informativa

(depositata presso la COVIP il 30/03/2026)

### Parte I 'Le informazioni chiave per l'aderente'

Solidarietà Veneto è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

#### Scheda 'I destinatari e i contributi' (in vigore dal 27/04/2026)

##### FONTI ISTITUTIVE

L'associazione Solidarietà Veneto venne costituita con atto notarile il 30 gennaio 1990 su iniziativa della Filca Cisl del Veneto. Seguirono poi gli accordi innovativi del 17 luglio 1997 e del 28 dicembre 1998, che videro firmatari la **U.S.R. Cisl del Veneto** e la **Federazione dell'Industria del Veneto**. Successivamente, sempre ad opera della **U.S.R. Cisl del Veneto** e della **Federazione dell'Industria del Veneto** e al fine di adeguare il Fondo alle indicazioni del Decreto del Ministro del Lavoro n. 211/1997, venne stipulato l'accordo dell'11 maggio 1999 che comportò una variazione delle categorie dei soggetti beneficiari dando luogo alla istituzione di un nuovo soggetto "**Solidarietà Veneto - Fondo Pensione**".

Solidarietà Veneto è destinatario della "contribuzione contrattuale" e costituisce, dunque, strumento di attuazione per l'"adesione contrattuale" secondo quanto previsto dall'accordo di cui al successivo punto 9 e dalla contrattazione collettiva relativa ai settori dell'artigianato.

La principale **fonte istitutiva** è l'**accordo dell'11 maggio 1999** tra la U.S.R. Cisl del Veneto e la Federazione dell'Industria del Veneto.

Integrano tale accordo, e divengono fonti istitutive, i seguenti atti:

1. accordo 14/12/06 fra Cisl, Federazione industria (Confindustria) Veneto e UIL del Veneto (*Uil fra le Parti istitutive*);
2. due accordi 15/12/06 fra Cisl, Uil e Associazioni dell'Artigianato Veneto (Confartigianato regionale, CNA regionale, CASA regionale, Federclaii) (*accesso artigiano*);
3. accordo 21/12/06 fra Cisl, Uil, Associazioni dell'Artigianato Veneto (Confartigianato Regionale, CNA regionale, CASA regionale, Federclaii) e Federazione industria (Confindustria) Veneto (*accesso artigiano*);
4. accordo 20/09/07 fra Cisl, Uil, Confindustria del Veneto, Confapi del Veneto, Confartigianato regionale Veneto, CNA regionale del Veneto, CASA regionale del Veneto, Federclaii del Veneto e successive modifiche e integrazioni (*accesso Confapi, Artigiani Autonomi, Coltivatori diretti e Lavoratori Atipici*).

Sono altresì "fonti istitutive" per i lavoratori e le aziende interessati, i seguenti accordi:

5. accordo 27/06/12 "UNCCEM Veneto" – OO.SS. (*lavoratori addetti ad attività di sistemazione idraulico –forestale ed idraulico – agraria per la Regione del Veneto*);
6. CCPL 22/11/12, "Operai agricoli e florovivaisti della provincia di Belluno";
7. Accordo 06/05/13 (*operai agricoli e florovivaisti Veneto*);
8. Accordo 30/07/14 fra Cisl, Uil, Confindustria del Veneto, Confapi del Veneto, Confartigianato regionale Veneto, CNA regionale del Veneto, Casartigiani del Veneto, Federclaii del Veneto, Confimi Verona, Confimi Vicenza (*accesso Confimi Verona, Confimi Vicenza*).
9. Accordo 16/12/2016 interconfederale regionale fra Cgil, cisl, Uil e Associazioni dell'Artigianato Veneto (Confartigianato Imprese Veneto, CNA Veneto e Casartigiani Veneto (*disciplina "adesione contrattuale" e "contribuzione contrattuale"*)).
10. Accordo 15/03/2017 "FISM Padova; dipendenti scuole materne"
11. Accordo 20/04/2018, "Adesione Pensionati".

##### DESTINATARI

Possono aderire al Fondo i lavoratori, che operano in Veneto, dipendenti da datori di lavoro:

- rappresentati dal sistema delle associazioni datoriali sottoscrittrici degli accordi istitutivi e successive modifiche e integrazioni (ovvero che applichino i CCNL dei settori rappresentati dai sottoscrittori delle Fonti istitutive), a condizione che nel contratto di primo livello applicato dal datore, sia operante l'istituto della previdenza complementare con obbligo di contribuzione a carico del datore di lavoro stesso;

- che applichino gli accordi indicati nell'Art. 1, comma 1 dello statuto del Fondo.

Le tipologie di rapporto di lavoro comprese nell'area dei destinatari sono definite dai singoli contratti di settore a livello nazionale o territoriale e sono riportati, relativamente alle principali categorie ed ai rispettivi CCNL, nelle tabelle seguenti.

Possono aderire altresì:

- lavoratori atipici, tipicamente lavoratori parasubordinati con contratto di collaborazione, associati in partecipazione;
- altri lavoratori autonomi;
- liberi professionisti;
- coltivatori diretti (lavoratori autonomi dell'agricoltura);
- artigiani, intesi come artigiani autonomi, soci artigiani e collaboratori artigiani;
- lavoratori addetti ad attività di sistemazione idraulico – forestale ed idraulico – agraria per la Regione del Veneto;
- operai agricoli e florovivaisti della Regione del Veneto;
- i titolari di trattamento pensionistico a condizione che l'iscrizione avvenga almeno un anno prima del compimento dell'età pensionabile (riferita alla fattispecie "vecchiaia") stabilita per il regime di previdenza obbligatoria di appartenenza;

per ognuna delle tipologie è necessario che l'attività lavorativa sia esercitata nel territorio del Veneto o che, nel caso dei titolari di pensione di anzianità (oggi "anticipata"), la residenza dell'iscritto sia nel territorio della Regione.

Possono aderire i lavoratori che svolgono la loro attività nel territorio del Veneto occupati presso le Associazioni datoriali e le Organizzazioni sindacali sottoscrittrici degli accordi istitutivi (Parti istitutive) o presso Enti o Società da tali Parti promossi o costituiti, previa stipula dell'accordo o regolamento che li riguarda.

Possono infine aderire al Fondo i soggetti fiscalmente a carico, così come definiti dalla normativa fiscale vigente e dalle successive modifiche ed integrazioni della stessa, di aderenti e beneficiari.



*Puoi trovare informazioni sulle Parti istitutive di SOLIDARIETÀ VENETO nella SCHEDA 'Le informazioni sui soggetti coinvolti' (Parte II 'Le informazioni integrative').*

## LA CONTRIBUZIONE

Come previsto dalle Fonti Istitutive (in primis accordo dell'11 maggio 1999) la contribuzione è dovuta, per i lavoratori associati di ciascuna delle categorie contrattuali, in misura pari a quella stabilita dalla legge ovvero dagli accordi collettivi nazionali dei corrispondenti settori merceologici di riferimento.

Oltre a quanto disposto dall'accordo interconfederale regionale del 16 dicembre 2016 (*disciplina "adesione contrattuale" e "contribuzione contrattuale"*), nei casi in cui la contrattazione collettiva o specifiche disposizioni normative prevedano i "contributi contrattuali", anche questi, ai sensi dell'art. 1, comma 171, primo periodo, della legge 2015/2017 (cosiddetti 'contributi aggiuntivi') sono dovuti al Fondo e si aggiungono, salvo diversa scelta dell'aderente, al versamento dei contributi ordinari già in essere.

### LAVORATORI DIPENDENTI (CONFINDUSTRIA, CONFAPI, ARTIGIANATO, PARTI ISTITUTIVE E ALTRI)

La contribuzione decorre dal mese successivo alla ricezione del Modulo di adesione da parte del Fondo, salvo condizioni di miglior favore previste dalla contrattazione collettiva e/o individuale.

La contribuzione a carico del lavoratore è trattenuta mensilmente dalla busta paga e, assieme al contributo a carico dell'Azienda ed al TFR, viene versata di norma trimestralmente entro il 16 del mese successivo alla scadenza del trimestre di riferimento.

Trimestre di riferimento	Scadenza invio DISTINTA e VERSAMENTO	Data valorizzazione
gennaio – marzo	16 aprile	fine aprile
aprile – giugno	16 luglio	fine luglio
luglio – settembre	16 ottobre	fine ottobre
ottobre – dicembre	16 gennaio	fine gennaio

### ARTIGIANI AUTONOMI, COLTIVATORI DIRETTI, LAVORATORI ATIPICI, PENSIONATI.

Misura e periodicità della contribuzione sono liberamente determinabili dall'iscritto. I versamenti sono effettuati tramite bonifico bancario o bonifico permanente la cui causale, in ogni caso, dovrà contenere

- per gli iscritti in qualità di "pensionati", la dicitura "**SOGPENS**" seguita dal **CODICE FISCALE, COGNOME e NOME** dell'aderente titolare della posizione individuale che si va ad alimentare;
- per tutti gli altri, la dicitura "**SODEVEN**" seguita dal **CODICE FISCALE, COGNOME e NOME** dell'aderente titolare della posizione individuale che si va ad alimentare.

Il conto su cui versare è quello individuato dal seguente codice IBAN: **IT 48 P 03307 01719 000000032109**.

Periodo di competenza	Scadenza VERSAMENTO (*)	Data valorizzazione
Anno n – versamento generico	20-mese X	fine mese X

(\*) *Non è necessario accompagnare il versamento con la compilazione della distinta di contribuzione.*

**SOGGETTI FISCALMENTE A CARICO**

Misura e periodicità della **contribuzione** sono liberamente determinabili. I versamenti sono effettuati tramite bonifico bancario o bonifico permanente la cui causale, in ogni caso, dovrà contenere la dicitura **“SOGFISC”** seguita dal **CODICE FISCALE, COGNOME** e **NOME** dell’aderente titolare della posizione individuale che si va ad alimentare.

Il versamento deve essere accompagnato dalla compilazione e dall’invio dell’apposito modulo.

Il conto su cui versare è quello individuato dal seguente codice IBAN: **IT 48 P 03307 01719 000000032109**.

Periodo di competenza	Scadenza VERSAMENTO (*)	Data valorizzazione
Anno n – versamento generico	20 - mese X	fine mese X

(\*) *Non è necessario accompagnare il versamento con la compilazione della distinta di contribuzione.*

Nelle pagine che seguono, riferibili alle principali categorie e ai rispettivi CCNL, si riporta in sintesi la misura delle contribuzioni. Sono in ogni caso fatti salvi specifici accordi aziendali o territoriali migliorativi.

Le aree lavorative sono raggruppate in macrocategorie, riportate in modo analogo nel modulo di adesione:

Lavoratori dipendenti:

- CONFINDUSTRIA
- CONFAPI
- CONFIMI
- ARTIGIANATO

A pagina 25 di 27 è riportata una tavola di sintesi degli ambiti contrattuali ove risultano attivate forme di “contribuzione contrattuale”.

A seguire sono altresì indicate (pagg. 26 e 27 di 27) le caratteristiche di contribuzione per:

- i dipendenti facenti capo ad **ALTRE AREE CONTRATTUALI**;
- i dipendenti delle **PARTI ISTITUTIVE**;
- i dipendenti facenti capo ad eventuali aree contrattualmente “scoperte” (**PREVISIONE RESIDUALE**);

A pagina 15 di 27 della presente Scheda sono riportate le caratteristiche della contribuzione da destinare alle prestazioni accessorie per ciascun ambito lavorativo ove tale istituto sussista.



**ATTENZIONE:** *Solidarietà Veneto fornisce nelle seguenti tabelle i caratteri della contribuzione contenuti nei contratti collettivi di lavoro aggiornati alla stesura della nota informativa. Per aggiornamenti contrattuali intervenuti successivamente **sarà sempre necessario far riferimento ai contratti collettivi** che, salvo specifiche, rimangono in ogni caso il supporto da tenere a riferimento per quanto attiene alla contribuzione da applicare.*

**CONFINDUSTRIA****→ SETTORE METALMECCANICO**

**Destinatari:** tutti i lavoratori dipendenti con la qualifica di operaio, intermedio, impiegato o quadro, apprendista, in contratto di formazione lavoro

**Decorrenza contribuzione:** il mese successivo alla sottoscrizione del modulo

CCNL	CONTRIBUTO			TFR	
	Lavoratore <sup>1</sup>	Azienda	Base di calcolo	Lav. ante 28/04/93	Lav. post 28/04/93
<b>METALMECCANICO E INSTALLAZIONE IMPIANTI<sup>2</sup></b>	1,20% <sup>3</sup>	2,00% o 2,20% <sup>4</sup>	Minimi tabellari	40% o 100%	100,00%
<b>ORAFO – ARGENTIERO<sup>5</sup></b>	1,20% (apprendisti 1,50%)	2,00% o 2,20% <sup>6</sup> (apprendisti 1,50%)	Minimi tabellari	40% o 100%	100,00%

<sup>1</sup> Contribuzione minima per avere diritto al contributo dell'azienda. Il lavoratore può incrementare la percentuale di contribuzione a proprio carico, previa comunicazione al Fondo ed al datore di lavoro, superando le percentuali previste da contratto e anche la soglia di deducibilità.

<sup>2</sup> **RIFERIMENTI:** CCNL del 08/06/1999, 15/10/2009, rinnovo del 26/11/2016; e rinnovo del 05/02/2021; accordo del 04/10/1999 e successivi

<sup>3</sup> **ATTENZIONE:** nel caso in cui si scelgano percentuali diverse dal minimo contrattuale, la base di calcolo del solo contributo lavoratore diventa la retribuzione utile al calcolo del TFR. La base di calcolo del contributo datoriale rimane invariata.

<sup>4</sup> Il rinnovo di febbraio 2021 prevede che, per i lavoratori che si iscrivono al Fondo dal 05/02/2021 ed hanno un'età inferiore ai 35 anni compiuti, la contribuzione a carico del datore di lavoro dal 01/06/2022 sarà pari al 2,20% dei minimi contrattuali.

<sup>5</sup> **RIFERIMENTI:** CCNL 07/04/2000, 23/09/2010, rinnovo 18/05/17 e 23/12/2021; accordo 04/10/1999 e successivi

<sup>6</sup> **ATTENZIONE:** nel caso in cui si scelgano percentuali diverse dal minimo contrattuale, la base di calcolo diventa la retribuzione utile al calcolo del TFR.

► L'accordo di rinnovo del dicembre 2021 prevede che per i lavoratori di nuova adesione successiva al 31/12/2021 e con età inferiore ai 35 anni compiuti, la contribuzione a carico del datore di lavoro, a decorrere dal 01/12/2024, è elevata al 2,20% dei minimi contrattuali.

## → SETTORE MODA

**Destinatari:** tutti i lavoratori dipendenti con la qualifica di operaio, intermedio, impiegato o quadro, assunti a tempo indeterminato, a tempo determinato con contratto superiore a 3 mesi o come apprendista; o con contratto di formazione lavoro dipendenti con la qualifica di operaio, intermedio, impiegato o quadro, apprendista, in contratto di formazione lavoro.

**Decorrenza contribuzione:** dal mese di sottoscrizione del modulo

CCNL	CONTRIBUTO <sup>1</sup>		TFR		COPERTURA ACCESSORIA <sup>2</sup>
	Lavoratore <sup>3</sup>	Azienda	Lav. ante 28/04/93	Lav. post 28/04/93	
TESSILE ABBIGLIAMENTO <sup>4</sup>	1,50%	2,00%	27% o 100%	100,00%	0,24%
CALZATURIERO <sup>5</sup>	1,50%	2,00%	27% o 100%	100,00%	0,24%
OCCHIALERIA <sup>6</sup>	1,70%	2,00%	27% o 100%	100,00%	0,24%
GIOCATTOLI e MODELLISMO <sup>7</sup>	2,00%	2,00%	27% o 100%	100,00%	0,24%
OMBRELLI E OMBRELLONI <sup>8</sup>	1,50%	2,00%	27% o 100%	100,00%	0,24%
SPAZZOLE, PENNELLI, SCOPE, ARTICOLI PER SCRITTURA ED AFFINI <sup>9</sup>	1,50%	2,30%	27% o 100%	100,00%	0,24%
PELLI E SUCCEDANEI <sup>10</sup>	1,50%	2,00%	27% o 100%	100,00%	0,20%
LAVANDERIE INDUSTRIALI <sup>11</sup>	1,00%	1,00%	27% o 100%	100,00%	0,20%
	1,50%	1,50%			
	2,00%	2,00%			

<sup>1</sup> Le percentuali di contribuzione a carico lavoratore e azienda sono espresse in percentuale dell'E.R.N.

<sup>2</sup> Copertura a carico dell'azienda per assicurazione caso morte ed invalidità permanente.

<sup>3</sup> Contribuzione minima per avere diritto al contributo dell'azienda. Il lavoratore può incrementare la percentuale di contribuzione a proprio carico, previa comunicazione al datore di lavoro ed al Fondo, superando le percentuali previste da contratto e anche la soglia di deducibilità.

<sup>4</sup> **RIFERIMENTI:** Accordo del 13/07/1998; CCNL del 22/07/2008 (all. L), 21/05/2010, 05/12/2003, 04/02/2014 (coperture caso morte ed invalidità permanente), rinnovo del 21/02/2017 e del 11/11/2024.

**ATTENZIONE:** il rinnovo del 11/11/2024 prevede che, dal 01/07/2026, il contributo a carico del datore di lavoro sia pari al 2,30%.

<sup>5</sup> **RIFERIMENTI:** Accordo del 13/07/1998; CCNL del 22/07/2008 (all. L), 14/06/2010, 29/11/2013 (coperture caso morte ed invalidità permanente), rinnovi del 27/04/2017 e del 17/07/2024.

<sup>6</sup> **RIFERIMENTI:** Accordo del 13/07/1998; CCNL del 31/05/2000, rinnovo del 27/05/2008, rinnovo del 19/06/2016 (coperture caso morte ed invalidità permanente), rinnovo del 04/12/2020 e del 28/04/2023.

<sup>7</sup> **RIFERIMENTI:** Accordo del 13/07/1998; CCNL del 19/06/2000, 10/07/2008, 15/07/2010, rinnovi 20/01/2014 (coperture caso morte ed invalidità permanente), 30/06/2021 e 12/06/2024.

**ATTENZIONE:** il rinnovo del 12/06/2024 prevede che, a decorrere 01/01/2026, il contributo a carico del datore di lavoro sia pari al 2,30%.

<sup>8</sup> **RIFERIMENTI:** Accordo del 13/07/1998; CCNL del 19/06/2000, 10/07/2008, 15/07/2010, 23/12/2023, rinnovi del 20/01/2014 (coperture caso morte ed invalidità permanente), del 01/03/2021 e del 22/12/2023.

**ATTENZIONE:** il rinnovo del 22/12/2023 prevede che, dal 01/07/2025, il contributo a carico del datore di lavoro sia pari al 2,30%.

<sup>9</sup> **RIFERIMENTI:** Accordo del 13/07/1998; CCNL del 08/06/2004, 21/05/2008, rinnovo 23/11/2016 (coperture caso morte ed invalidità permanente), rinnovo del 29/10/2020 e del 27/09/2023.

<sup>10</sup> **RIFERIMENTI:** Accordo del 13/07/1998; CCNL 19/05/2000, 01/07/2008, 24/06/2010, 27/07/2010, 04/02/2014 (coperture caso morte ed invalidità permanente) e 23/12/2023; rinnovi del 01/03/2021 e del 22/12/2023.

**ATTENZIONE:** il rinnovo del 22/12/2023 prevede che, dal 01/07/2025, il contributo a carico del datore di lavoro sia pari al 2,30%.

<sup>11</sup> **RIFERIMENTI:** Accordo del 13/07/1998; CCNL 16/12/2003, 17/12/2007 e 16/07/2013 (attivazione coperture caso morte ed invalidità permanente).

## → SETTORE COSTRUZIONI

**Destinatari:** Tutti i lavoratori che abbiano superato il periodo di prova con la qualifica di operaio, intermedio, impiegato o quadro, apprendista, in contratto di formazione lavoro.

**Decorrenza contribuzione:** dal mese di sottoscrizione del modulo

CCNL	CONTRIBUTO <sup>1</sup>		TFR	
	Lavoratore <sup>2</sup>	Azienda	Lav. ante 28/04/93	Lav. post 28/04/93
LEGNO e ARREDAMENTO <sup>3</sup>	1,30%	2,30%	30% o 100%	100,00%
LATERIZI E MANUFATTI CEMENTIZI <sup>5</sup>	1,50%	1,80%	40% o 100%	100,00%
LAPIDEI E MARMOMACCHINE <sup>6</sup>	1,30%	3,00%	40% o 100%	100,00%

<sup>1</sup> Espresse in percentuale sulla retribuzione utile al calcolo del TFR.

<sup>2</sup> Contribuzione minima per avere diritto al contributo dell'azienda. Il lavoratore può incrementare la percentuale di contribuzione a proprio carico, previa comunicazione al datore di lavoro ed al Fondo, superando le percentuali previste da contratto e anche la soglia di deducibilità.

<sup>3</sup> **RIFERIMENTI:** Accordo del 07/11/1997; CCNL 13/12/1994, 30/01/1995, 28/05/2008, 12/05/2010, 11/09/2013, 13/12/2016 e 19/10/2020.

<sup>5</sup> **RIFERIMENTI:** Accordo del 07/11/1997; CCNL 17/10/1994, 26/10/2004, 11/05/2010, 24/06/2013, 31/03/2016, 30/09/2019 e rinnovo del 31/10/2025.

► L'accordo di rinnovo del 31/10/2025, prevede che il contributo a carico azienda dal 01/07/2026 salga al 1,90% e, dal 01/01/2028, al 2,00%.

<sup>6</sup> **RIFERIMENTI:** Accordo del 07/11/1997; CCNL 22/10/1999, 13/05/2004, 24/05/2010, 03/05/2013, 28/06/2016, 29/10/2019, 24/11/2022 e rinnovo 10/06/2025

► L'accordo di rinnovo del 10/06/2025, prevede che il contributo a carico azienda dal 01/01/2027 salga al 3,10% e, dal 01/01/2028, al 3,20%.

## → SETTORE CEMENTO, CALCE E GESSO

**Destinatari:** Tutti i lavoratori che abbiano superato il periodo di prova, con contratto d'apprendistato, a tempo indeterminato o determinato pari o superiore a 6 mesi presso la stessa azienda nell'anno solare.

**Decorrenza contribuzione:** dal mese successivo alla sottoscrizione del modulo

CCNL	CONTRIBUTO <sup>1</sup>		TFR	
	Lavoratore <sup>2</sup>	Azienda	Lav. ante 28/04/93	Lav. post 28/04/93
CEMENTO-CALCE-GECCO <sup>3</sup>	1,40%	2,50%	40% o 100%	100,00%

<sup>1</sup> Espresse in percentuale sulla retribuzione utile al calcolo del TFR.

<sup>2</sup> Contribuzione minima per avere diritto al contributo dell'azienda. Il lavoratore può incrementare la percentuale di contribuzione a proprio carico, previa comunicazione al datore di lavoro ed al Fondo, superando le percentuali previste da contratto e anche la soglia di deducibilità.

<sup>3</sup> **RIFERIMENTI:** CCNL 28/07/1999, 05/03/2004, 19/02/2008, rinnovo 18/02/2010, 20/03/2013, 24/11/2015, 29/05/2019, 15/03/2022 e 08/05/2025

► Dal 01/07/2020, inoltre, è previsto anche un contributo contrattuale, a carico del datore di lavoro, pari a 5€ mensili, come disposto dall'accordo di rinnovo del 29 maggio 2019.

► Il rinnovo del 08/05/2025 prevede che, dal 01/07/2026, il contributo a carico del datore di lavoro venga innalzato al 2,65% della retribuzione utile al calcolo del TFR.

## → SETTORE EDILE

**Destinatari:** Tutti i lavoratori dipendenti (operai, impiegati e quadri a tempo indeterminato.), in contratto di formazione lavoro e apprendistato, nonché i lavoratori assunti a tempo determinato (superiore a 3 mesi).

**Decorrenza contribuzione:** dal mese successivo alla sottoscrizione del modulo

CCNL	CONTRIBUTO <sup>1</sup>		TFR	
	Lavoratore <sup>2</sup>	Azienda	Lav. ante 28/04/93	Lav. post 28/04/93
EDILI <sup>3</sup>	1,00%	1,00%	0% o 18% o 100%	0% o 100%

<sup>1</sup> Espresse in percentuale sulla retribuzione utile al calcolo del TFR.

<sup>2</sup> Contribuzione minima per avere diritto al contributo dell'azienda. Il lavoratore può incrementare la percentuale di contribuzione a proprio carico, previa comunicazione al datore di lavoro ed al Fondo, superando le percentuali previste da contratto e anche la soglia di deducibilità.

<sup>3</sup> **RIFERIMENTI:** Accordo 09/04/2001 e 03/10/2001; CCNL 29/01/2000, accordo 19/04/2010 e CCNL 01/07/2014.

► Dal 01 gennaio 2015, inoltre, è previsto anche un contributo contrattuale, a carico del datore di lavoro, calcolato secondo quanto disposto dall'accordo del 13 gennaio 2015 e versato al Fondo attraverso le casse edili.

## → SETTORE GOMMA PLASTICA

**Destinatari:** Tutti i lavoratori operai, qualifiche speciali, impiegati e quadri, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato; lavoratori non in prova, con contratto di apprendistato e con contratto a tempo determinato di durata non inferiore a 6 mesi.

**Decorrenza contribuzione:** dal mese successivo alla sottoscrizione del modulo

CCNL	CONTRIBUTO <sup>1</sup>		TFR	
	Lavoratore <sup>2</sup>	Azienda	Lav. ante 28/04/93	Lav. post 28/04/93
<b>GOMMA PLASTICA<sup>3</sup></b>	1,56%	1,56%	33% o 50% 75% o 100%	100,00%

<sup>1</sup> Espresse in percentuale sulla retribuzione utile al calcolo del TFR.

<sup>2</sup> Contribuzione minima per avere diritto al contributo dell'azienda. Il lavoratore può incrementare la percentuale di contribuzione a proprio carico, previa comunicazione al datore di lavoro ed al Fondo, superando le percentuali previste da contratto e anche la soglia di deducibilità.

<sup>3</sup> **RIFERIMENTI:** Accordo 27/07/1998; CCNL 15/04/2000, 04/07/2008, 18/03/2010, 08/01/2014 e accordo del 10/12/2015.

## → SETTORE CONCIA

**Destinatari:** i lavoratori dipendenti con rapporto a tempo indeterminato con la qualifica di operaio, intermedio, impiegato o quadro.

**Decorrenza contribuzione:** dal mese di sottoscrizione del modulo

CCNL	CONTRIBUTO <sup>1</sup>		TFR		COPERTURA ACCESSORIA <sup>2</sup>
	Lavoratore <sup>3</sup>	Azienda	Lav. ante 28/04/93	Lav. post 28/04/93	
<b>CONCIA<sup>4</sup></b>	1,50%	2,00%	33% o 100%	100,00%	0,20%

<sup>1</sup> Espresse in percentuale sull'E.R.N.

<sup>2</sup> Copertura a carico dell'azienda per assicurazione caso morte ed invalidità permanente, come stabilito dal contratto del 05 aprile 2017.

<sup>3</sup> Contribuzione minima per avere diritto al contributo dell'azienda. Il lavoratore può incrementare la percentuale di contribuzione a proprio carico, previa comunicazione al datore di lavoro ed al Fondo, superando le percentuali previste da contratto e anche la soglia di deducibilità.

<sup>4</sup> **RIFERIMENTI:** CCNL 17/09/2003; rinnovo 05/04/2017 e rinnovo 21/01/2021.

## → SETTORE ENERGIA E PETROLIO

**Destinatari:** i lavoratori dipendenti, non in prova, a tempo indeterminato o determinato, di durata superiore a 6 mesi.

**Decorrenza contribuzione:** dal mese successivo alla sottoscrizione del modulo

CCNL	CONTRIBUTO <sup>1</sup>		TFR	
	Lavoratore <sup>2</sup>	Azienda	Lav. ante 28/04/93	Lav. post 28/04/93
<b>ENERGIA E PETROLIO<sup>3</sup></b>	2,00%	2,725% (lavoratori ante 01.01.96) 2,775% (lavoratori post 31.12.95)	100,00%	100,00%

<sup>1</sup> Espresse in percentuale sulla retribuzione utile al calcolo del TFR.

<sup>2</sup> Contribuzione minima per avere diritto al contributo dell'azienda. Il lavoratore può incrementare la percentuale di contribuzione a proprio carico, previa comunicazione al datore di lavoro ed al Fondo, superando le percentuali previste da contratto e anche la soglia di deducibilità.

<sup>3</sup> **RIFERIMENTI:** CCNL 14/03/2002, 23/03/2010, 22/01/2013, 25/01/2017 e 31/05/2019.

## → SETTORE CHIMICO

**Destinatari:** Lavoratori dipendenti, non in prova, a tempo indeterminato o determinato (durata superiore a 6 mesi).

**Decorrenza contribuzione:** dal mese successivo alla sottoscrizione del modulo

CCNL	CONTRIBUTO <sup>1</sup>		TFR		COPERTURA ACCESSORIA
	Lavoratore <sup>2</sup>	Azienda	Lav. ante 28/04/93	Lav. post 28/04/93	
CHIMICO, ABRASIVI, FARMACEUTICO, GPL <sup>3</sup>	1,20%	2,10%	33% o 50% o 75% o 100%	100,00%	0,25%
VETRO, LAMPADE E DISPLAY <sup>4</sup>	1,50%	1,50%	33% o 100%	100,00%	0,25%
ATTIVITA' MINERARIE <sup>5</sup>	1,20%	3,80%	50% o 100%	100,00%	0,20%
COIBENTI <sup>6</sup>	1,20%	1,85%	33% o 50% o 75% o 100%	100,00%	0,20%

<sup>1</sup> Espresse in percentuale sulla retribuzione utile al calcolo del TFR.

<sup>2</sup> Contribuzione minima per avere diritto al contributo dell'azienda. Il lavoratore può incrementare la percentuale di contribuzione a proprio carico, previa comunicazione al datore di lavoro, superando le percentuali previste da contratto e anche la soglia di deducibilità.

<sup>3</sup> **RIFERIMENTI:** Accordi del 14/12/1995, 25/06/1996 e 13/09/1996; CCNL 12/02/2002, 10/05/2006 (attivazione coperture caso morte ed invalidità permanente), 18/12/2009, 22/09/2012, 15/10/2015, 15/07/2019 e 15/04/2025.

► L'accordo di rinnovo del 15/04/2025 prevede, dal 01 gennaio 2027, un incremento del contributo a carico azienda, portandolo al 2,30% della retribuzione utile al calcolo del TFR.

<sup>4</sup> **RIFERIMENTI:** Accordi del 13/02/1997, 18/02/1997 e 24/02/1998; CCNL 23/04/1999, 21/05/1999, 10/07/2000, 27/09/2000, 29/01/2003, 04/05/2007 e 05/06/2007 (attivazione coperture caso morte ed invalidità permanente), 09/09/2008, 09/12/2010, 19/07/2013 e 19/06/2020.

<sup>5</sup> **RIFERIMENTI:** CCNL 11/05/1998, 20/12/2000, 21/05/2002, 29/09/2008 (attivazione coperture caso morte ed invalidità permanente), 11/11/2010, 20/11/2013, rinnovo del 11/04/2019 e del 11/07/2025.

<sup>6</sup> **RIFERIMENTI:** CCNL 07/10/1998, 24/03/2000, 10/05/2006, 12/07/2006, 27/05/2010 e 04/04/2013 (attivazione coperture caso morte ed invalidità permanente).

## → SETTORE CERAMICA

**Destinatari:** Lavoratori dipendenti, non in prova, a tempo indeterminato o determinato (durata superiore a 6 mesi).

**Decorrenza contribuzione:** dal mese successivo alla sottoscrizione del modulo

CCNL <sup>1</sup>	CONTRIBUTO <sup>2</sup>		TFR		COPERTURA ACCESSORIA <sup>3</sup>
	Lavoratore <sup>4</sup>	Azienda	Lav. ante 28/04/93	Lav. post 28/04/93	
CERAMICA	1,40%	2,00%	33% o 50% o 66% o 75% o 100%	100,00%	0,20%
PIASTRELLE	1,40%	2,30%	33% o 50% o 66% o 75% o 100%	100,00%	0,20%
MATERIALI REFRATTARI	1,40%	2,30%	33% o 50% o 66% o 75% o 100%	100,00%	0,20%

<sup>1</sup> **RIFERIMENTI:** CCNL 19/12/2002, 08/10/2004, 28/03/2007, 22/11/2000, 18/03/2014 e 16/11/2016; rinnovo 26/11/2020.

<sup>2</sup> Espresse in percentuale sulla retribuzione utile al calcolo del TFR.

<sup>3</sup> Copertura a carico dell'azienda per assicurazione caso morte ed invalidità permanente, come stabilito dal CCNL del 08 ottobre 2004.

<sup>4</sup> Contribuzione minima per avere diritto al contributo dell'azienda. Il lavoratore può incrementare la percentuale di contribuzione a proprio carico, previa comunicazione al datore di lavoro, superando le percentuali previste da contratto e anche la soglia di deducibilità.

## → SETTORE PUBBLICA UTILITA'

**Destinatari:** Lavoratori a tempo indeterminato, o a tempo determinato con contratto di durata superiore a 3 mesi, formazione lavoro, inserimento e apprendistato. È inoltre previsto, in caso di presenza di accordi aziendali, che l'adesione a Solidarietà Veneto possa avvenire anche con il solo conferimento tacito dell'importo di cui all' art. 7, c. 9-undecies della L. n. 125/2015, cosiddetto "contributo ex Fondo Gas".

**Decorrenza contribuzione:** dal mese successivo alla sottoscrizione del modulo

CCNL	CONTRIBUTO <sup>1</sup>		TFR	
	Lavoratore <sup>2</sup>	Azienda	Lav. ante 28/04/93	Lav. post 28/04/93
ELETRICI (UTILITALIA) <sup>3</sup>	1,21%	1,21% <sup>4</sup>	2,20% o 6,91% <sup>5</sup> 2,90% o 6,91% <sup>6</sup>	100,00%
SETTORE ELETTRICO <sup>3</sup>	1,35%	1,35% <sup>4</sup>	2,20% o 6,91% <sup>5</sup> 2,90% o 6,91% <sup>6</sup>	100,00%
GAS ACQUA (ASSOGAS-ANIGAS) <sup>7</sup>	1,00%	1,55% <sup>8</sup>	100,00%	100,00%
GAS ACQUA (ANFIDA) <sup>9</sup>	1,20%	1,20% <sup>10</sup>	1,60% o 6,91% <sup>5</sup> 2,10% o 6,91% <sup>6</sup>	100,00%

<sup>1</sup> Espresse in percentuale sulla retribuzione utile al calcolo del TFR.

<sup>2</sup> Contribuzione minima per avere diritto al contributo dell'azienda. Il lavoratore può incrementare la percentuale di contribuzione a proprio carico, previa comunicazione al datore di lavoro, superando le percentuali previste da contratto e anche la soglia di deducibilità.

<sup>3</sup> **RIFERIMENTI:** Accordo 30/06/1999; CCNL 18/12/2007, 05/03/2010, 18/02/2013 e 25/01/2017; rinnovo 19/10/2019; 19/07/2022 e rinnovo 11/02/2025.

<sup>4</sup> Dal 01/01/2023, come previsto dal rinnovo del 19/07/2022, le aziende contribuiscono alla previdenza complementare con un contributo aggiuntivo mensile di €20. Per i lavoratori assunti dal 01/01/2020 iscritti al Fondo, verrà versato, a decorrere dal compimento del primo anno di anzianità di servizio e per ogni anno di anzianità per un massimo di dieci aumenti, un importo il cui ammontare è definito per ciascuna categoria di inquadramento, secondo lo schema seguente:

Inquadramento	QS	Q	ASS	AS	A1S	A1	BSS	BS	B1S	B1	B2S	B2	CS	C1
Importo	29,41	27,80	25,84	23,89	22,72	21,44	20,23	19,18	18,10	17,08	15,68	14,29	12,18	10,60

<sup>5</sup> Percentuali espresse sulla retribuzione utile al calcolo del TFR e relative a lavoratori con anzianità contributiva alla previdenza obbligatoria al 31/12/1995 superiore a 18 anni.

<sup>6</sup> Percentuali espresse sulla retribuzione utile al calcolo del TFR e relative a lavoratori con anzianità contributiva alla previdenza obbligatoria al 31/12/1995 inferiore a 18 anni.

<sup>7</sup> **RIFERIMENTI:** Accordi 03/12/1998, 30/06/1999 e 26/01/2007; CCNL 17/11/1995; accordo 05/06/2020 e 08/05/2025.

<sup>8</sup> Per gli aderenti che ne abbiano fatto richiesta, l'azienda contribuisce anche con il "Contributo ex Fondo Gas", nel modo e misura stabiliti dal L. 125/2015.

► Dal 01 luglio 2020, inoltre, è previsto anche un contributo aggiuntivo, a carico del datore di lavoro, calcolato, come disposto dall'accordo del 05 giugno, secondo lo schema seguente:

Livello	Parametro	Lavoratori occupati prima del 28.04.1993	Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993
1	100	3,00	4,11
2	111,15	3,33	4,57
3	122,95	3,68	5,05
4	131,42	3,94	5,40
5	139,96	4,19	5,75
6	153,69	4,60	6,32
7	167,5	5,02	6,89
8	181,29	5,43	7,45
Q	200,74	6,01	8,25

► Dal 01 gennaio 2026, come previsto dal rinnovo del 08/05/2025, le aziende verseranno al Fondo un importo aggiuntivo per ciascun iscritto di 4,00€ (quattro) sul parametro medio contrattuale 143,53 per ogni mensilità imponibile.

<sup>9</sup> **RIFERIMENTI:** Accordo 29/05/2003, rinnovo del 07/11/2019 e accordo del 08/05/2025.

<sup>10</sup> Per gli aderenti che ne abbiano fatto richiesta, l'azienda contribuisce anche con il "Contributo ex Fondo Gas", nel modo e misura stabiliti dal L. 125/2015.

► Dal 01 luglio 2020, inoltre, è previsto anche un contributo aggiuntivo, a carico del datore di lavoro, di 8 euro parametrata al V livello sull'imponibile mensile e di 4,30 (5,90) euro, parametrato al valore 143,53, per i lavoratori con anzianità contributiva (successiva) al 28 aprile 1993.

► Dal 01 gennaio 2026, come previsto dal rinnovo del 08/05/2025, le aziende verseranno al Fondo un importo aggiuntivo per ciascun iscritto di 4,00€ (quattro) sul parametro medio contrattuale 143,53 per ogni mensilità imponibile.

## → SETTORE ALIMENTARE

**Destinatari:** Lavoratori a tempo indeterminato con qualifica di operaio, intermedio, impiegato o quadro, apprendista, per giovani in contratto di formazione lavoro. Lavoratori a tempo determinato: almeno 4 mesi predeterminati (in ogni caso superato il periodo di prova).

**Decorrenza contribuzione:** dal mese successo alla sottoscrizione del modulo

CCNL	CONTRIBUTO <sup>1</sup>		TFR <sup>1</sup>	
	Lavoratore <sup>2</sup>	Azienda	Lav. ante 28/04/93	Lav. post 28/04/93
INDUSTRIA ALIMENTARE <sup>3</sup>	1,00%	1,50%	2,00% o 6,91%	6,91%
CONTOTERZISTI IN AGRICOLTURA <sup>4</sup>	1,00%	1,00%	2,00% o 6,91%	6,91%

<sup>1</sup> Percentuali espresse in percentuale sulla retribuzione utile al calcolo del TFR.

<sup>2</sup> Contribuzione minima per avere diritto al contributo dell'azienda. Il lavoratore può incrementare la percentuale di contribuzione a proprio carico, previa comunicazione al datore di lavoro, superando le percentuali previste da contratto e anche la soglia di deducibilità.

<sup>3</sup> **RIFERIMENTI:** CCNL 06/07/1995, 12/06/1997, 14/07/2003 e 21/07/2007; rinnovo 01/03/2024.

<sup>4</sup> **RIFERIMENTI:** CCNL 26/02/2008. **Destinatari:** Lavoratori che abbiano superato il periodo di prova.

## → SETTORE GRAFICO CARTARIO E AFFINI

**Destinatari:** Lavoratori con contratto a tempo determinato, apprendistato, formazione-lavoro, part-time, a tempo indeterminato, con contratto a termine di durata pari o superiore ai sei mesi.

**Decorrenza contribuzione:** dal mese successo alla sottoscrizione del modulo

CCNL	CONTRIBUTO <sup>1</sup>		TFR <sup>2</sup>	
	Lavoratore <sup>3</sup>	Azienda	Lav. ante 28/04/93	Lav. post 28/04/93
CARTARIO – CARTOTECNICO <sup>4</sup>	1,00%	1,50%	2,00% o 6,91%	6,91%
AZIENDE GRAFICHE E EDITORIALI <sup>5</sup>	1,00%	1,40% o 1,90% <sup>6</sup>	2,00% o 6,91%	6,91%
VIDEOFONOGRAFICI <sup>7</sup>	1,00%	1,40%	2,00% o 6,91%	6,91%
FOTOLABORATORI C\TERZI <sup>8</sup>	1,00%	1,30%	2,00% o 6,91%	6,91%
CINEAUDIOVISIVI <sup>9</sup> (ANICA)	1,00%	1,00% <sup>10</sup>	27,00% o 100% <sup>11</sup>	100% <sup>11</sup>
RADIOTELEVISIONI PRIVATE <sup>12</sup>	1,00%	1,00%	50,00% o 100% <sup>11</sup>	100% <sup>11</sup>

<sup>1</sup> Espresse in percentuale sulla normale retribuzione annua (comprensiva della 13° mensilità o gratifica natalizia).

<sup>2</sup> Espresso in percentuale sulla retribuzione utile al calcolo del TFR.

<sup>3</sup> Contribuzione minima per avere diritto al contributo dell'azienda. Il lavoratore può incrementare la percentuale di contribuzione a proprio carico, previa comunicazione al datore di lavoro, superando le percentuali previste da contratto e anche la soglia di deducibilità.

<sup>4</sup> **RIFERIMENTI:** CCNL 27/01/1998, 13/07/2001 e 04/11/2009; accordo di rinnovo del 28/07/2021.

<sup>5</sup> **RIFERIMENTI:** CCNL 15/04/1998 e 28/03/2008; rinnovo del 19/01/2021 e rinnovo del 19/12/2023

<sup>6</sup> **ATTENZIONE:** l'accordo di rinnovo del 19/01/2021 prevede che, per i lavoratori assunti dopo il 2011 e senza l'ERC (elemento di raccordo contrattuale), il contributo azienda sia pari al 1,7%, innalzato al 1,90% da 01/01/2024, come previsto dal rinnovo del 19/12/2023.

<sup>7</sup> **RIFERIMENTI:** CCNL 25/05/1998, rinnovo 10/07/2017 e 22/05/2025.

<sup>8</sup> **RIFERIMENTI:** CCNL 17/11/1999 e 31/05/2023.

<sup>9</sup> **RIFERIMENTI:** CCNL 07/03/2005 e rinnovo del 18/01/2018.

<sup>10</sup> Dal 01/01/2019, come previsto dal rinnovo del 18 gennaio 2018, inoltre, è previsto anche un contributo aggiuntivo, a carico del datore di lavoro di 5 euro mensili.

<sup>11</sup> Espresso in percentuale sulla retribuzione utile al calcolo del TFR.

<sup>12</sup> **RIFERIMENTI:** CCNL 08/11/2006.

### → SETTORE TELECOMUNICAZIONI

**Destinatari:** I lavoratori operai, impiegati e quadri dipendenti assunti a tempo indeterminato, con contratto di apprendistato o con contratto di inserimento.

**Decorrenza contribuzione:** dal mese successivo alla sottoscrizione del modulo

CCNL	CONTRIBUTO <sup>1</sup>		TFR <sup>1</sup>	
	Lavoratore <sup>2</sup>	Azienda	Lav. ante 28/04/93	Lav. post 28/04/93
TELECOMUNICAZIONI <sup>3</sup>	1,00%	1,60%	16,00% o 100%	6,91%

<sup>1</sup> Espresse in percentuale sulla retribuzione utile al calcolo del TFR.

<sup>2</sup> Contribuzione minima per avere diritto al contributo dell'azienda. Il lavoratore può incrementare la percentuale di contribuzione a proprio carico, previa comunicazione al datore di lavoro, superando le percentuali previste da contratto e anche la soglia di deducibilità.

<sup>3</sup> **RIFERIMENTI:** Accordi 30/03/1998, 30/04/2003 e 30/04/2008; CCNL 03/12/2005; rinnovo 12/11/2020; rinnovo 11/11/2025.

### → SETTORE TURISMO e ISTITUTI di VIGILANZA

**Destinatari:** Tutti i lavoratori a tempo determinato e indeterminato con contratto di durata superiore a tre mesi.

**Decorrenza contribuzione:** dal mese successivo alla sottoscrizione del modulo

CCNL	CONTRIBUTO <sup>1</sup>		TFR <sup>2</sup>	
	Lavoratore <sup>3</sup>	Azienda	Lav. ante 28/04/93	Lav. post 28/04/93
INDUSTRIA TURISTICA (FEDERTURISMO) <sup>4</sup>	0,55%	1,65%	3,45% o 6,91%	6,91%
AZIENDE TERMALI (FEDERTERME) <sup>5</sup>	0,55%	0,55%	3,45% o 6,91%	6,91%
VIGILANZA PRIVATA (ASSIV) <sup>6</sup>	0,50%	0,50%	50,00% o 100% <sup>7</sup>	100% <sup>7</sup>

<sup>1</sup> Espresse in percentuale sulla retribuzione utile al calcolo del TFR.

<sup>2</sup> Espresso in percentuale sulla retribuzione utile al calcolo del TFR.

<sup>3</sup> Contribuzione minima per avere diritto al contributo dell'azienda. Il lavoratore può incrementare la percentuale di contribuzione a proprio carico, previa comunicazione al datore di lavoro, superando le percentuali previste da contratto e anche la soglia di deducibilità.

<sup>4</sup> **RIFERIMENTI:** CCNL 12/02/1999 e 03/02/2008

<sup>5</sup> **RIFERIMENTI:** CCNL 15/06/1999 e 23/07/2004

<sup>6</sup> **RIFERIMENTI:** CCNL 02/05/2006 e 19/02/2013. Tra i destinatari sono compresi anche i lavoratori part-time, gli apprendisti e i quadri.

<sup>7</sup> Espresso in percentuale sulla retribuzione utile al calcolo del TFR.

### → SETTORE LAVORATORI IN SOMMINISTRAZIONE

**Destinatari:** Lavoratori in somministrazione assunti sia a tempo determinato che a tempo indeterminato, ai sensi del Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276 e successive modifiche ed integrazioni.

**Decorrenza contribuzione:** dal mese successivo alla sottoscrizione del modulo

CCNL	CONTRIBUTO <sup>1</sup>		TFR	
	Lavoratore <sup>2</sup>	Azienda	Lav. ante 28/04/93	Lav. post 28/04/93
LAVORATORI IN SOMMINISTRAZIONE <sup>3</sup>	1,00%	1,00% <sup>4</sup>	50% o 100% <sup>4</sup>	100% <sup>4</sup>

<sup>1</sup> Espresse in percentuale sulla retribuzione utile al calcolo del TFR.

<sup>2</sup> Contribuzione minima per avere diritto al contributo dell'azienda. Il lavoratore può incrementare la percentuale di contribuzione a proprio carico, previa comunicazione al datore di lavoro, superando le percentuali previste da contratto e anche la soglia di deducibilità.

<sup>3</sup> **RIFERIMENTI:** CCNL 24/07/2008 e 21/12/2018; accordo 23/06/2010

<sup>4</sup> Il CCNL 21/12/2018 ha introdotto la possibilità per tutti i lavoratori di "conferire al Fondo [...] importi inferiori al 100% del proprio TFR"

## → SETTORE PULIZIA – IGIENE AMBIENTALE

**Decorrenza contribuzione:** dal mese successo alla sottoscrizione del modulo

CCNL	CONTRIBUTO <sup>1</sup>		TFR <sup>2</sup>	
	Lavoratore <sup>3</sup>	Azienda	Lav. ante 28/04/93	Lav. post 28/04/93
<b>PULIZIA E SERVIZI INTEGRATI – MULTISERVIZI (ANIP)<sup>4</sup></b>	1,00%	1,00%	1,00% o 6,91%	6,91%
<b>IGIENE AMBIENTALE (CISAMBIENTE)<sup>5</sup></b>	1,30%	2,033% <sup>6</sup>	2,00% o 6,91%	6,91%

<sup>1</sup> Espresse in percentuale sul minimo tabellare e indennità di contingenza al 01/01/2001.

<sup>2</sup> Espresso in percentuale sulla retribuzione utile al calcolo del TFR.

<sup>3</sup> Contribuzione minima per avere diritto al contributo dell'azienda. Il lavoratore può incrementare la percentuale di contribuzione a proprio carico, previa comunicazione al datore di lavoro, superando le percentuali previste da contratto e anche la soglia di deducibilità.

<sup>4</sup> **RIFERIMENTI:** CCNL 25/05/2001 e 19/12/2007. I **destinatari** della contribuzione sono tutti i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, che cumulino nell'arco dell'anno solare (1° gennaio - 31 dicembre) periodi di lavoro non inferiori a 6 mesi.

<sup>5</sup> **RIFERIMENTI:** CCNL 02/08/1995; accordi 24/07/1997, 12/01/1998, 20/12/1999, 30/04/2003, 23/06/2005, 21/03/2012, 06/12/2016 e 18/05/2022. I **destinatari** della contribuzione sono tutti i lavoratori non in prova, a tempo indeterminato, formazione lavoro, a tempo determinato che cumulino nell'arco dell'anno solare periodi di lavoro pari almeno a 6 mesi. Le contribuzioni sono dovute per 12 mensilità e sono espresse in percentuale sulla base retributiva convenzionale costituita dalla retribuzione base mensile in atto al 1° gennaio 1997, contingenza, aumento periodico di anzianità.

<sup>6</sup> Dal 01/01/2024, come previsto dall'accordo di rinnovo del 18/05/2022, inoltre, è previsto anche un contributo aggiuntivo, a carico del datore di lavoro di 22 euro mensili.

L'accordo del 18/05/2022 introduce, a partire dal 01/01/2023, un contributo aggiuntivo a carico del datore di lavoro pari a 5 euro mensili, destinato all'attivazione di assicurazione caso morte ed invalidità permanente.

## → SETTORE AEROPORTI

**Destinatari:** Lavoratori - quadri, impiegati ed operai.

**Decorrenza contribuzione:** dal mese successo alla sottoscrizione del modulo

CCNL	CONTRIBUTO <sup>1</sup>		TFR <sup>2</sup>	
	Lavoratore <sup>3</sup>	Azienda	Lav. ante 28/04/93	Lav. post 28/04/93
<b>TRASPORTO AEREO – GESTORI AEROPORTUALI<sup>4</sup></b>	1,00%	2,50% <sup>5</sup>	3,00% o 6,91%	6,91%

<sup>1</sup> Espresse in percentuale su minimo tabellare, indennità di contingenza e aumenti periodici di anzianità.

<sup>2</sup> Calcolato in percentuale su minimi tabellari, indennità di contingenza e aumenti periodici d'anzianità.

<sup>3</sup> Contribuzione minima per avere diritto al contributo dell'azienda. Il lavoratore può incrementare la percentuale di contribuzione a proprio carico, previa comunicazione al datore di lavoro, superando le percentuali previste da contratto e anche la soglia di deducibilità.

<sup>4</sup> **RIFERIMENTI:** CCNL 16/03/1999; Accordo 01/10/2014.

<sup>5</sup> Per i lavoratori a tempo indeterminato o a tempo determinato che abbiano percepito gli importi risalenti all'ex art. 23 Parte specifica B CCNL 13 marzo 1988, ovvero, per il personale assunto precedentemente alla data di sottoscrizione del verbale di accordo del 1/10/2014, la percentuale a carico del datore di lavoro è pari al **2,00%**.

## → SETTORE TRASPORTI

**Destinatari:** Tutti i lavoratori.

**Decorrenza contribuzione:** dal mese successivo alla sottoscrizione del modulo

CCNL	CONTRIBUTO		TFR	
	Lavoratore <sup>1</sup>	Azienda	Lav. ante 28/04/93	Lav. post 28/04/93
LOGISTICA, TRASPORTO MERCI E SPEDIZIONE <sup>2</sup>	1,00% <sup>3</sup>	1,00% <sup>3</sup>	1,00% o 6,91% <sup>4</sup>	6,91% <sup>4</sup>
PORTI <sup>5</sup>	1,00%	1,00%	1,00% o 6,91% <sup>4</sup>	6,91% <sup>4</sup>
TRASPORTI A FUNE <sup>6</sup>	1,50%	2,00%	25,00% o 100% <sup>7</sup> 33,00% o 100% <sup>8</sup>	100 %
TPL – MOBILITÀ <sup>9</sup>	2,00% <sup>10</sup>	2,00% <sup>10</sup>	29,00% o 100% <sup>7</sup> 33,00% o 100% <sup>8</sup>	100%
MOBILITÀ ATTIVITÀ FERROVIARIE <sup>11</sup>	1,00% <sup>12</sup>	1,00% <sup>12</sup>	33,00% o 100% <sup>10</sup>	100% <sup>10</sup>
AUTORIMESSE, NOLEGGIO (ANIASA) <sup>13</sup>	1,00% <sup>14</sup>	2,00% <sup>14</sup>	2,00% o 6,91% <sup>15</sup>	6,91% <sup>15</sup>
NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE (ANAV) <sup>16</sup>	1,00% <sup>6</sup>	1,00% <sup>6</sup>	2,00% o 6,91% <sup>4</sup>	6,91% <sup>4</sup>

<sup>1</sup> Contribuzione minima per avere diritto al contributo dell'azienda. Il lavoratore può incrementare la percentuale di contribuzione a proprio carico, previa comunicazione al datore di lavoro, superando le percentuali previste da contratto e anche la soglia di deducibilità.

<sup>2</sup> **RIFERIMENTI:** CCNL 09/11/2006

<sup>3</sup> Espresse in percentuale su minimo tabellare conglobato, scatti di anzianità, superminimi, eventuale terzo elemento per i dipendenti con anzianità fino al 30.09.1981, eventuale indennità di mensa, indennità di funzione per i quadri.

► La percentuale del datore di lavoro è pari a zero nel caso di lavoratori iscritti al FASC (Fondo Nazionale di Previdenza dei Lavoratori delle Imprese di Spedizione Corrieri e delle Agenzie Marittime Raccomand. e Mediat. Marittim.).

<sup>4</sup> Espresso in percentuale sulla retribuzione utile al calcolo del TFR.

<sup>5</sup> **RIFERIMENTI:** CCNL 26/07/2005

<sup>6</sup> **RIFERIMENTI:** CCNL 04/03/2011 e 12/05/2016

<sup>7</sup> **RIFERIMENTI** Percentuali espresse sulla retribuzione utile al calcolo del TFR e relative a lavoratori con anzianità contributiva alla previdenza obbligatoria al 31/12/1995 superiore a 18 anni.

<sup>8</sup> **RIFERIMENTI** Percentuali espresse sulla retribuzione utile al calcolo del TFR e relative a lavoratori con anzianità contributiva alla previdenza obbligatoria al 31/12/1995 inferiore a 18 anni.

<sup>9</sup> **RIFERIMENTI:** Accordo 23/04/1998; 18/12/2000 e 28/11/2015

<sup>10</sup> Espresse in percentuale sulla retribuzione tabellare, indennità di contingenza, scatti di anzianità e trattamento distinto della retribuzione (T.D.R.).

► A decorrere da gennaio 2017, è, inoltre, previsto un contributo datoriale annuo lordo pari a 90 € annui (di cui 81,60 destinati alla previdenza complementare).

<sup>11</sup> **RIFERIMENTI:** Accordo di confluenza 16/04/2003; CCNL 20/07/2012 e 16/12/2016

<sup>12</sup> Espresse in percentuale su minimi tabellari, aumenti di anzianità, indennità di funzione e salario professionale.

► Il contratto del 16/12/2016 stabilisce che, a decorrere da gennaio 2017, le aziende destineranno alla previdenza complementare un contributo aggiuntivo di 100€ annui.

<sup>13</sup> **RIFERIMENTI:** CCNL 11/06/1998; Rinnovo 28/07/2006; Accordi 20/06/2013 e 26/07/2016; Rinnovo 23/10/2019. Possono aderire alla previdenza complementare gli impiegati e gli operai non in prova.

<sup>14</sup> Espresse in percentuale, per 12 mensilità, su retribuzione tabellare, indennità di contingenza, un aumento periodico di anzianità, EDR ex protocollo interconfederale 31/07/1992.

► Con Accordo del 26 luglio 2016 e successive modificazioni, le Parti hanno stabilito, a decorrere dal mese di settembre 2016, l'istituzione di un "contributo mensile contrattuale" pari all'1,5% a carico del datore di lavoro, riparametrato secondo la scala parametrica, che viene versato per tutti i lavoratori con contratto a tempo indeterminato, anche apprendisti. Tale contributo, per 12 mensilità, è calcolato sulla base contributiva di computo costituita dalla somma di retribuzione tabellare, indennità di contingenza, un aumento periodico di anzianità ed E.D.R. ex protocollo interconfederale 31 luglio 1992

<sup>15</sup> Calcolato in percentuale su retribuzione tabellare, indennità di contingenza, un aumento periodico di anzianità, EDR ex protocollo interconfederale 31/07/1992.

<sup>5</sup> **RIFERIMENTI:** CCNL 11/06/1998, 28/07/2006 e 26/07/2018. Possono aderire al Fondo gli impiegati e gli operai non in prova.

<sup>6</sup> Espresse in percentuale, per 12 mensilità, su retribuzione tabellare, indennità di contingenza, un aumento periodico di anzianità, EDR ex protocollo interconfederale 31/07/1992.

► Con Accordo del 26 luglio 2018, le Parti hanno stabilito di destinare, con decorrenza 1 agosto 2018, un contributo mensile a carico dell'azienda, di Euro 6,80, al netto del contributo di solidarietà, per 12 mensilità annue, per ogni lavoratore a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti.

RIEPILOGO CONTRATTI CHE PREVEDONO VERSAMENTO PRESTAZIONI ACCESSORIE					
	MODA - TESSILI	CERAMICA E PIASTRELLE	CHIMICO FARMACEUTICO	CONCIA	IGIENE AMBIENTALE
SETTORE E CCNL	CCNL Tessili: Accordo 05/12/13 CCNL Calzature: 29/11/13 CCNL Pelli e Cuoio: 04/02/14 CCNL Giocattoli: 20/01/14 CCNL Tessili Vari: Accordo 27/05/15 CCNL Occhialeria Accordo 19/07/16 CCNL Penne e Spazzole Accordo 22/11/16	CCNL Ceramica, materiali refrattari: Accordo 22/11/10	CCNL Chimico- farmaceutico, GPL, ceramica, abrasivi, lubrificanti Vetro: Accordo 18/12/09 CCNL "Minero- metallurgico": Accordo 19/12/13 CCNL "Vetro - lampade": Accordo 19/07/13	CCNL Concia: Accordo 05/04/17	CCNL Servizi Ambientali: Accordo 18/05/2022
CONTRIBUZIONE	0,24% dell'ERN	0,20% retribuzione utile per il calcolo del TFR	CCNL Chimico- farmaceutico e vetro 0,25% retribuzione utile per il calcolo del TFR <b>Tutti gli altri:</b> 0,20% retribuzione utile per il calcolo del TFR	0,20% dell'ERN (dal 01/09/2017)	5,00 euro in cifra fissa per 12 mensilità
NOTE	Il contributo destinato all'attivazione delle prestazioni assicurative accessorie è dovuto per i lavoratori che hanno scelto di aderire al Fondo con un contributo a proprio carico, oltre che con il TFR, ad eccezione dei lavoratori cui viene applicato il CCNL Servizi Ambientali				

**CONFAPI**

**Decorrenza contribuzione:** TFR dalla data di sottoscrizione del modulo, contribuzione a carico lavoratore e datore di lavoro dal mese successivo.

**→ SETTORE METALMECCANICO**

**Destinatari:** tutti i lavoratori, compresi gli apprendisti, che abbiano superato il periodo di prova.

CCNL	CONTRIBUTO <sup>1</sup>		TFR	
	Lavoratore <sup>2</sup>	Azienda	Lav. ante 28/04/93	Lav. post 28/04/93
<b>INDUSTRIE METALMECCANICHE E DI INSTALLAZIONE DI IMPIANTI<sup>3</sup></b>	1,20%	2,00%	40,00% o 100%	100%

<sup>1</sup> Espresse in percentuale sul valore cumulato dei minimi conglobati, EDR, indennità di funzione quadri ed elemento retributivo per la 8° e 9° categoria.

<sup>2</sup> Contribuzione minima per avere diritto al contributo dell'azienda. Il lavoratore può incrementare la percentuale di contribuzione a proprio carico, previa comunicazione al Fondo ed al datore di lavoro, superando le percentuali previste da contratto e anche la soglia di deducibilità.

**ATTENZIONE:** nel caso in cui si scelgano percentuali diverse dal minimo contrattuale, la base di calcolo diventa la retribuzione utile al calcolo del TFR.<sup>3</sup> **RIFERIMENTI:** CCNL del 07/07/1999, 29/05/2003, 03/06/2010, 29/07/2013 e 03/07/2017

**→ SETTORE COMUNICAZIONE**

**Destinatari:** tutti i lavoratori operai, impiegati e quadri che abbiano superato il periodo di prova.

CCNL	CONTRIBUTO <sup>1</sup>		TFR <sup>1</sup>	
	Lavoratore <sup>2</sup>	Azienda	Lav. ante 28/04/93	Lav. post 28/04/93
<b>CARTARIO, GRAFICO-EDITORIALE, SETTORE INFORMATICO E TELEMATICO</b>	1,20%	1,20%	2,00% o 6,91%	6,91%

<sup>1</sup> Espresse in percentuale sulla retribuzione utile al calcolo del TFR.

<sup>2</sup> Contribuzione minima per avere diritto al contributo dell'azienda. Il lavoratore può incrementare la percentuale di contribuzione a proprio carico, previa comunicazione al Fondo ed al datore di lavoro, superando le percentuali previste da contratto e anche la soglia di deducibilità.

<sup>3</sup> **RIFERIMENTI:** CCNL del 29/07/2013

**→ SETTORE MODA**

**Destinatari:** tutti i lavoratori operai, qualifiche speciali, impiegati e quadri che abbiano superato il periodo di prova.

**RIFERIMENTI:** Accordo 10/03/1998, 02/06/1999, 14/05/2002, 22/07/2010, 07/10/2013, 12/10/2014 e 24/01/2020 e 18/02/2025

CCNL	CONTRIBUTO <sup>1</sup>		TFR <sup>1</sup>	
	Lavoratore <sup>2</sup>	Azienda	Lav. ante 28/04/93	Lav. post 28/04/93
<b>TESSILE, ABBIGLIAMENTO, MODA, CALZATURE, PELLI E CUOIO, PENNE, SPAZZOLE E PENNELLI, OCCHIALI, GIOCATTOLI</b>	1,60%	2,00%	27,00% o 100%	100%

<sup>1</sup> Espresse in percentuale sull'ERN, per 13 mensilità.

<sup>2</sup> Contribuzione minima per avere diritto al contributo dell'azienda. Il lavoratore può incrementare la percentuale di contribuzione a proprio carico, previa comunicazione al Fondo ed al datore di lavoro, superando le percentuali previste da contratto e anche la soglia di deducibilità

### → SETTORE CHIMICO E ACCORPATI

**Destinatari:** tutti i lavoratori operai, impiegati e quadri che abbiano superato il periodo di prova.

**RIFERIMENTI:** CCNL del 05/10/2006, 17/12/2009; accordo 26/07/2010, 25/07/2013, 26/07/2016, 08/03/2019 e 23/02/2026.

CCNL	CONTRIBUTO <sup>1</sup>		TFR	
	Lavoratore <sup>2</sup>	Azienda	Lav. ante 28/04/93	Lav. post 28/04/93
<b>CHIMICO, CONCIA E ACCORPATI</b>	1,06%	1,66%	33,00% o 100%	100%
<b>PLASTICA GOMMA</b>	1,60%	2,00%	33,00% o 100%	100%
<b>ABRASIVI</b>	1,20%	2,25%	33,00% o 100%	100%
	2,15%	2,35%		
<b>CERAMICA</b>	1,70%	2,30%	33,00% o 100%	100%
	2,20%	2,40%		
<b>VETRO</b>	1,40%	2,00%	33,00% o 100%	100%
	1,90%	2,10%		

<sup>1</sup> Espresse in percentuale sulla retribuzione utile al calcolo del TFR.

<sup>2</sup> Contribuzione minima per avere diritto al contributo dell'azienda. Il lavoratore può incrementare la percentuale di contribuzione a proprio carico, previa comunicazione al Fondo ed al datore di lavoro, superando le percentuali previste da contratto e anche la soglia di deducibilità.

### → SETTORE SERVIZI PULIZIA/MULTISERVIZI

**Destinatari:** lavoratori non in prova, assunti a tempo indeterminato o con contratti a causa mista. I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato, che cumulino nell'arco dell'anno solare (1° gennaio-31 dicembre) periodi di lavoro non inferiori a sei mesi, potranno aderire al compimento di tale periodo.

**RIFERIMENTI:** 25/05/2001 e 19/12/2007 e accordo 23/02/2005

CCNL	CONTRIBUTO <sup>1</sup>		TFR <sup>2</sup>	
	Lavoratore <sup>3</sup>	Azienda	Lav. ante 28/04/93	Lav. post 28/04/93
<b>SERVIZI DI PULIZIA E SERVIZI INTEGRATI – MULTISERVIZI</b>	1,00%	1,00%	14,47% o 100%	100%

<sup>1</sup> Espresse in percentuale su minimo tabellare ed indennità di contingenza alla data dell'1/1/2001, per 12 mensilità.

<sup>2</sup> Espresse in percentuale sulla retribuzione utile al calcolo del TFR.

<sup>3</sup> Contribuzione minima per avere diritto al contributo dell'azienda. Il lavoratore può incrementare la percentuale di contribuzione a proprio carico, previa comunicazione al datore di lavoro, superando le percentuali previste da contratto e anche la soglia di deducibilità.

### → SETTORE ALIMENTARE

**Destinatari:** Tutti i lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato, part-time a tempo indeterminato, a tempo determinato pari o superiore a sei mesi presso la stessa azienda nell'arco dell'anno solare (1° gennaio - 31 dicembre), contratto di formazione lavoro, contratto di apprendistato, purché abbiano superato il periodo di prova.

**RIFERIMENTI:** CCNL 09/02/1996, 08/01/1998, 06/05/2004 e 17/04/2008

CCNL	CONTRIBUTO <sup>1</sup>		TFR	
	Lavoratore <sup>2</sup>	Azienda	Lav. ante 28/04/93	Lav. post 28/04/93
<b>ALIMENTARE</b>	1,00%	1,20%	27,06% o 100%	100%

<sup>1</sup> Espresse in percentuale sulla retribuzione utile per il calcolo del TFR.

<sup>2</sup> Contribuzione minima per avere diritto al contributo dell'azienda. Il lavoratore può incrementare la percentuale di contribuzione a proprio carico, previa comunicazione al datore di lavoro, superando le percentuali previste da contratto e anche la soglia di deducibilità.

### → SETTORE LEGNO

**Destinatari:** Tutti i lavoratori che abbiano superato il periodo di prova.

**RIFERIMENTI:** Accordo 17/04/1997; CCNL 07/11/1997, 12/09/2008; 25/10/2013 e 18/04/2017

CCNL	CONTRIBUTO <sup>1</sup>		TFR <sup>1</sup>	
	Lavoratore <sup>2</sup>	Azienda	Lav. ante 28/04/93	Lav. post 28/04/93
LEGNO, SUGHERO, MOBILE E ARREDAMENTO - BOSCHIVI E FORESTALI	1,30%	2,30%	30% o 100%	100%

<sup>1</sup> Espresse in percentuale sulla retribuzione utile per il calcolo del TFR.

<sup>2</sup> Contribuzione minima per avere diritto al contributo dell'azienda. Il lavoratore può incrementare la percentuale di contribuzione a proprio carico, previa comunicazione al datore di lavoro, superando le percentuali previste da contratto e anche la soglia di deducibilità.

<sup>3</sup> **ATTENZIONE:** come previsto dal rinnovo del 31 maggio 2021, dal 01/07/2021 sino al 28/02/2023, è previsto a carico dell'azienda un contributo aggiuntivo mensile di euro 5 per ogni lavoratore iscritto a Solidarietà Veneto.

### → SETTORE EDILE

**Destinatari:** i lavoratori operai, impiegati e quadri assunti a tempo indeterminato, in contratto di formazione lavoro e in contratto di apprendistato, che abbiano superato il periodo di prova, e i lavoratori assunti a tempo determinato per un periodo uguale o superiore a 3 mesi.

**RIFERIMENTI:** CCNL 22/06/2000, 12/05/2010 e 12/11/2014; accordo di confluenza Anier – Confapi/Confapi Aniem del 29/07/2019

CCNL	CONTRIBUTO <sup>1</sup>		TFR <sup>1</sup>	
	Lavoratore <sup>2</sup>	Azienda <sup>3</sup>	Lav. ante 28/04/93	Lav. post 28/04/93
EDILI E AFFINI	1,10%	1,10%	18% o 100%	100%

<sup>1</sup> Espresse in percentuale sulla retribuzione utile per il calcolo del TFR.

<sup>2</sup> Contribuzione minima per avere diritto al contributo dell'azienda. Il lavoratore può incrementare la percentuale di contribuzione a proprio carico, previa comunicazione al datore di lavoro, superando le percentuali previste da contratto e anche la soglia di deducibilità.

<sup>3</sup> Con il CCNL del 12/11/2014, le parti hanno previsto, con decorrenza 01 gennaio 2015, il versamento di un contributo contrattuale, a carico del datore di lavoro, calcolato secondo quanto disposto dall'accordo del 13 gennaio 2015 e versato al Fondo attraverso le casse edili.

### → SETTORE COSTRUZIONI

**Destinatari:** Tutti i lavoratori.

**Decorrenza contribuzione:** dal mese successivo alla sottoscrizione del modulo

CCNL	CONTRIBUTO <sup>1</sup>		TFR	
	Lavoratore <sup>2</sup>	Azienda	Lav. ante 28/04/93	Lav. post 28/04/93
CEMENTO CALCE E GESSO <sup>3</sup>	1,40%	1,90%	40% o 100%	100%
LAPIDEI <sup>4</sup>	1,40%	2,40%	40% o 100%	100%
LATERIZI E MANUFATTI <sup>5</sup>	1,60%	1,80%	40% o 100%	100%

<sup>1</sup> Espresse in percentuale sulla retribuzione utile per il calcolo del TFR.

<sup>2</sup> Contribuzione minima per avere diritto al contributo dell'azienda. Il lavoratore può incrementare la percentuale di contribuzione a proprio carico, previa comunicazione al datore di lavoro, superando le percentuali previste da contratto e anche la soglia di deducibilità.

<sup>3</sup> **RIFERIMENTI:** CCNL 14/03/2008, 05/11/2010 e rinnovi 14/07/2014, 24/01/2017 e 10/11/2020 (accordo di confluenza Anier – Confapi/Confapi Aniem)

<sup>4</sup> **RIFERIMENTI:** CCNL 21/05/2008, 05/10/2010 e rinnovi 05/03/2014, 25/09/2018 e 10/11/2020 (accordo di confluenza Anier – Confapi/Confapi Aniem)

<sup>5</sup> **RIFERIMENTI:** CCNL 16/11/2010, 11/03/2014 e rinnovi 23/06/2017 e 10/11/2020 (accordo di confluenza Anier – Confapi/Confapi Aniem)

## CONFIMI

### SETTORE METALMECCANICO

**Destinatari:** tutti i lavoratori, compresi gli apprendisti, che abbiano superato il periodo di prova.

**Decorrenza contribuzione:** dalla data di sottoscrizione del modulo

**RIFERIMENTI:** CCNL del 01/10/2013 e rinnovo del 07/06/2021

CCNL	CONTRIBUTO <sup>1</sup>		TFR	
	Lavoratore <sup>2</sup>	Azienda	Lav. ante 28/04/93	Lav. post 28/04/93
CONFIMI – IMPRESA MECCANICA <sup>5</sup>	1,20%	2,00%	40,00% o 100%	100%

<sup>1</sup> Espresse in percentuale sul valore cumulato dei minimi conglobati, EDR, indennità di funzione quadri ed elemento retributivo per la 8a e la 9a categoria.

<sup>2</sup> Contribuzione minima per avere diritto al contributo dell'azienda. Il lavoratore può incrementare la percentuale di contribuzione a proprio carico, previa comunicazione al Fondo ed al datore di lavoro, superando le percentuali previste da contratto e anche la soglia di deducibilità.

► A decorrere dal 1° gennaio 2022, in favore dei dipendenti che all'atto dell'iscrizione non hanno compiuto i 35 anni e che aderiscono per la prima volta alla previdenza, l'azienda verserà un **contributo una tantum di 120 euro**, entro un anno dall'iscrizione e in aggiunta alla contribuzione ordinaria a suo carico.

**ARTIGIANATO****→ AREA MECCANICA***Destinatari: tutti i dipendenti.**Decorrenza contribuzione: dal mese successivo alla sottoscrizione del modulo*

CCNL	CONTRIBUTO		TFR	
	Lavoratore <sup>1</sup>	Azienda <sup>2</sup>	Lav. ante 28/04/93	Lav. post 28/04/93
<b>METALMECCANICO E INSTALLAZIONE IMPIANTI<sup>3</sup></b>	0,00%	1,60%	16% o 100%	100%
<b>ORAFO ARGENTIERE E AFFINI<sup>4</sup></b>	0,00%	1,60%	16% o 100%	100%
<b>ODONTOTECNICI<sup>5</sup></b>	0,00%	1,60%	16% o 100%	100%

<sup>1</sup> **Contribuzione (minima) da CCRL per avere diritto al contributo dell'azienda.** Espressa in percentuale su minimo tabellare, contingenza ed E.D.R. Il lavoratore può incrementare la percentuale di contribuzione a proprio carico, previa comunicazione al Fondo ed al datore di lavoro, superando le percentuali previste da contratto e anche la soglia di deducibilità.

<sup>2</sup> Contribuzione da CCRL. Il **"contributo contrattuale veneto percentualizzato"** a carico del datore di lavoro, istituito dal CCRL del 01/12/2022 e CCRL del 30/09/2025, è calcolato sulla retribuzione utile al calcolo del TFR. Tale contributo, che decorre dal mese successivo all'iscrizione:

- assorbe il "contributo azienda" **attualmente** previsto dal CCNL (1,00%)
- è dovuto anche qualora il lavoratore aderisca al Fondo versando il solo TFR

<sup>3</sup> **RIFERIMENTI:** CCNL del 27/11/1997; CCRL 01/12/2022; CCRL 30/09/2025

<sup>4</sup> **RIFERIMENTI:** CCNL del 07/10/1998; CCRL 01/12/2022; CCRL 30/09/2025

<sup>5</sup> **RIFERIMENTI:** CCNL del 04/12/1998; CCRL 01/12/2022; CCRL 30/09/2025

**→ AREA TESSILE/MODA***Destinatari: tutti i dipendenti.**Decorrenza contribuzione: dal mese successivo alla sottoscrizione del modulo*

CCNL	CONTRIBUTO		TFR	
	Lavoratore <sup>1</sup>	Azienda <sup>2</sup>	Lav. ante 28/04/93	Lav. post 28/04/93
<b>TESSILE ABBIGLIAMENTO CALZATURIERO BAMBOLE E GIOCATTOLE<sup>3</sup></b>	0,00%	1,80 <sup>4</sup> %	16% o 100%	100%
<b>OCCHIALERIA – OTTICA<sup>5</sup></b>	0,00%	1,80 <sup>4</sup> %	16% o 100%	100%
<b>PULITINTOLAVANDERIE<sup>6</sup></b>	0,00%	1,80 <sup>4</sup> %	16% o 100%	100%

<sup>1</sup> **Contribuzione (minima) da CCRL per avere diritto al contributo dell'azienda.** Espressa in percentuale su minimo tabellare, contingenza ed E.D.R. Il lavoratore può incrementare la percentuale di contribuzione a proprio carico, previa comunicazione al Fondo ed al datore di lavoro, superando le percentuali previste da contratto e anche la soglia di deducibilità.

<sup>2</sup> Con il CCRL del 14/12/2016, le Parti hanno stabilito che, per ogni lavoratore inquadrato come impiegato, quadro e operaio, il datore di lavoro verserà mensilmente e per 12 mensilità l'anno, una quota aggiuntiva pari a € 10 quale **"quota di adesione contrattuale"**. Nel caso di lavoratori part time con orario pari o inferiore al 50%, il versamento sarà di € 5. Nel caso di apprendisti, il versamento sarà di €5.

<sup>3</sup> **RIFERIMENTI:** CCNL del 27/01/1998; CCRL 14/12/2016, proroga del 27/02/2020 e del 26/02/2024; CCRL del 26/03/2026

<sup>4</sup> Contribuzione da CCRL del 26/03/2026 ha istituito il **"contributo contrattuale veneto percentualizzato"** a carico del datore di lavoro, pari all'**1,80%** della retribuzione annua lorda ai fini del TFR. Tale contributo, che decorre dal mese successivo all'iscrizione:

- assorbe il "contributo azienda" **attualmente** previsto dal CCNL (1,00%)
- è dovuto anche qualora il lavoratore aderisca al Fondo versando il solo TFR
- sostituisce il **contributo contrattuale**

<sup>5</sup> **RIFERIMENTI:** CCNL del 13/07/2000; CCRL 14/12/2016, proroga del 27/02/2020 e del 26/02/2024; CCRL del 26/03/2026

<sup>6</sup> **RIFERIMENTI:** CCNL del 29/07/1998; CCRL 14/12/2016, proroga del 27/02/2020 e del 26/02/2024; CCRL del 26/03/2026

### → AREA LEGNO-LAPIDEI

**Destinatari:** tutti i dipendenti.

**Decorrenza contribuzione:** dal mese successivo alla sottoscrizione del modulo

CCNL	CONTRIBUTO		TFR	
	Lavoratore <sup>1</sup>	Azienda <sup>2</sup>	Lav. ante 28/04/93	Lav. post 28/04/93
LEGNO LAPIDEI <sup>3</sup>	0,00%	1,60%	16% o 100%	100%

<sup>1</sup> **Contribuzione minima da CCRL per avere diritto al contributo dell'azienda.** Il lavoratore può incrementare la percentuale di contribuzione a proprio carico, previa comunicazione al Fondo ed al datore di lavoro, superando le percentuali previste da contratto e anche la soglia di deducibilità.

<sup>2</sup> **Contribuzione da CCRL.** A partire dal 01/12/2024 è attivo il “**contributo contrattuale veneto percentualizzato**” a carico del datore di lavoro, pari all'**1,60%** della retribuzione utile al calcolo del TFR. Tale contributo, che decorre dal mese successivo all'iscrizione, è dovuto anche qualora il lavoratore aderisca al Fondo versando il solo TFR. Per i lavoratori già iscritti al Fondo alla data del 22/11/2024, il **contributo contrattuale veneto** è dovuto dal 01/12/2024.

<sup>3</sup> **RIFERIMENTI:** CCNL del 15/12/1997; accordo 11/02/1999; CCRL 22/11/2024

### → SETTORE EDILE

**Destinatari:** i lavoratori operai, impiegati e quadri assunti a tempo indeterminato, in contratto di apprendistato, in contratto di formazione e lavoro, che abbiano superato il periodo di prova, nonché i lavoratori assunti a tempo determinato per un periodo uguale o superiore a 3 mesi.

**Decorrenza contribuzione:** dal mese successivo alla sottoscrizione del modulo

**RIFERIMENTI:** CCNL del 15/11/1991, 15/06/2000, accordo 09/04/2001, 19/04/2010, 16/10/2014 e 31/08/2015

CCNL	CONTRIBUTO <sup>1</sup>		TFR	
	Lavoratore <sup>2</sup>	Azienda <sup>3</sup>	Lav. ante 28/04/93	Lav. post 28/04/93
IMPRESE EDILI E AFFINI	1,00%	1,00%	0% o 18% o 100%	0% o 100%

<sup>1</sup> Espresse in percentuale sulla retribuzione utile al calcolo del TFR.

<sup>2</sup> Contribuzione minima per avere diritto al contributo dell'azienda. Il lavoratore può incrementare la percentuale di contribuzione a proprio carico, previa comunicazione al Fondo ed al datore di lavoro, superando le percentuali previste da contratto e anche la soglia di deducibilità.

<sup>3</sup> Con accordo del 16/10/2014, acquisito dalle Parti Istitutive Regionali con l'accordo del 31/08/2015, è stato stabilito un contributo mensile aggiuntivo pari a € 8 riparametrati su base 100, per il cui calcolo si rimanda agli accordi stessi.

### → SETTORE COMUNICAZIONE

**Destinatari:** tutti i dipendenti del settore artigiano disciplinato dal presente contratto di lavoro.

**Decorrenza contribuzione:** dal mese successivo alla sottoscrizione del modulo

**RIFERIMENTI:** CCNL del 01/07/1998 e accordo del 11/02/1999; CCRL del 12/10/2023.

CCNL	CONTRIBUTO <sup>1</sup>		TFR	
	Lavoratore <sup>2</sup>	Azienda <sup>3</sup>	Lav. ante 28/04/93	Lav. post 28/04/93
AREA COMUNICAZIONE	0,00%	1,40%	16% o 100%	100%

<sup>1</sup> Espresse in percentuale su minimo tabellare, contingenza ed E.D.R.

<sup>2</sup> **Contribuzione minima da CCRL per avere diritto al contributo dell'azienda.** Il lavoratore può incrementare la percentuale di contribuzione a proprio carico, previa comunicazione al Fondo ed al datore di lavoro, superando le percentuali previste da contratto e anche la soglia di deducibilità.

<sup>3</sup> Contribuzione da CCRL. A partire dal 01/11/2023 è attivo il “**contributo contrattuale veneto percentualizzato**” a carico del datore di lavoro, pari all'**1,40%** della retribuzione tabellare vigente. Tale contributo, che decorre dal mese successivo all'iscrizione:

- assorbe il “contributo azienda” **attualmente** previsto dal CCNL (1,00%)
- è dovuto anche qualora il lavoratore aderisca al Fondo versando il solo TFR

### → SETTORE ALIMENTARE

**Destinatari:** tutti i dipendenti.

**Decorrenza contribuzione:** dal mese successivo alla sottoscrizione del modulo

CCNL	CONTRIBUTO		TFR	
	Lavoratore <sup>1</sup>	Azienda	Lav. ante 28/04/93	Lav. post 28/04/93
SETTORE ALIMENTARE ARTIGIANO <sup>2</sup>	0,00%	1,80% <sup>3</sup>	16% o 100%	100%
IMPRESSE NON ARTIGIANE ALIMENTARI FINO A 15 DIPENDENTI <sup>4</sup>	0,00%	1,80%	16% o 100%	100%
PANIFICAZIONE <sup>5</sup>	0,00%	1,80% <sup>3</sup>	16% o 100%	100%

<sup>1</sup> **Contribuzione (minima) da CCRL per avere diritto al contributo dell'azienda.** Calcolata sulla base di minimi tabellari, contingenza e EDR. Il lavoratore può incrementare la percentuale di contribuzione a proprio carico, previa comunicazione al Fondo ed al datore di lavoro, superando le percentuali previste da contratto e anche la soglia di deducibilità.

<sup>2</sup> **RIFERIMENTI:** CCNL del 23/11/1998, 27/04/2010; CCRL 14/04/2017, 21/04/2020 e 22/07/2022.

Con il CCRL del 14/04/2017, le Parti hanno stabilito che, per ogni lavoratore inquadrato come impiegato, quadro e operaio, dal 01/04/2017, il datore di lavoro verserà mensilmente e per 12 mensilità l'anno, una quota aggiuntiva (**contributo contrattuale**) pari a € 26 quale "quota di adesione contrattuale". Nel caso di apprendisti, il versamento sarà di €10. Nel caso di lavoratori part time con orario pari o inferiore al 50%, il versamento sarà di € 13 (apprendisti € 6,50).

<sup>3</sup> Contribuzione da CCRL. A partire dal 22/07/2022 è attivo il "**contributo contrattuale veneto percentualizzato**" a carico del datore di lavoro, pari all'**1,80%** della retribuzione annua lorda ai fini del TFR. Tale contributo, che decorre dal mese successivo all'iscrizione:

- assorbe il "contributo azienda" **attualmente** previsto dal CCNL (1,00%)
- è dovuto anche qualora il lavoratore aderisca al Fondo versando il solo TFR
- sostituisce il **contributo contrattuale**

<sup>4</sup> **RIFERIMENTI:** CCNL del 23/11/1998, 19/11/2013

<sup>5</sup> **RIFERIMENTI:** CCNL del 23/11/1998, 27/04/2010; CCRL 14/04/2017 e rinnovo del 21/04/2020

<sup>7</sup> Con il CCRL del 14/04/2017, sezione Panificazione, le Parti hanno stabilito che, per ogni lavoratore, dal 01/04/2017, il datore di lavoro verserà mensilmente e per 12 mensilità l'anno, una quota aggiuntiva quale "**quota di adesione contrattuale**". Il versamento è pari ad € 8 per i lavoratori appartenenti al "Gruppo A" e a € 5 per i lavoratori appartenenti al "Gruppo B". Nel caso di lavoratori part time con orario pari o inferiore al 50%, il versamento sarà pari al 50% della quota sopra indicata.

## → SETTORE CHIMICO GOMMA PLASTICA

**Destinatari:** tutti i dipendenti del settore artigiano disciplinato dal presente contratto di lavoro.

**Decorrenza contribuzione:** dal mese successivo alla sottoscrizione del modulo

**RIFERIMENTI:** CCNL del 11/07/2000; CCRL 09/02/2017; CCRL del 26/03/2026

CCNL	CONTRIBUTO		TFR	
	Lavoratore <sup>1</sup>	Azienda	Lav. ante 28/04/93	Lav. post 28/04/93
CHIMICA GOMMA-PLASTICA VETRO	0,00%	2,00% <sup>2</sup>	16% o 100%	100%

<sup>1</sup> **Contribuzione (minima) da CCRL per avere diritto al contributo dell'azienda.** Espressa in percentuale su minimo tabellare, contingenza ed E.D.R. Il lavoratore può incrementare la percentuale di contribuzione a proprio carico, previa comunicazione al Fondo ed al datore di lavoro, superando le percentuali previste da contratto e anche la soglia di deducibilità.

<sup>2</sup> Con il CCRL del 09/02/2017, le Parti hanno stabilito che, per ogni lavoratore inquadrato come impiegato, quadro e operaio, dal 01/03/2017, il datore di lavoro verserà mensilmente e per 12 mensilità l'anno, una quota aggiuntiva pari a € 26 quale "**quota di adesione contrattuale**". Nel caso di apprendisti, il versamento sarà di €10. Nel caso di lavoratori part time con orario pari o inferiore al 50%, il versamento sarà di € 13 (apprendisti € 5).

Con il CCRL del 26/03/2026 è stato istituito il "**contributo contrattuale veneto percentualizzato**" a carico del datore di lavoro, pari al **2,00%** della retribuzione annua lorda ai fini del TFR. Tale contributo, che decorre dal mese successivo all'iscrizione:

- assorbe il "contributo azienda" **attualmente** previsto dal CCNL (1,00%)
- è dovuto anche qualora il lavoratore aderisca al Fondo versando il solo TFR
- sostituisce il **contributo contrattuale**

### → SETTORE ACCONCIATURA ED ESTETICA

**Destinatari:** tutti i dipendenti del settore artigiano disciplinato dal presente contratto di lavoro.

**Decorrenza contribuzione:** dal mese successivo alla sottoscrizione del modulo

**RIFERIMENTI:** CCNL del 31/07/2000

CCNL	CONTRIBUTO <sup>1</sup>		TFR	
	Lavoratore <sup>2</sup>	Azienda	Lav. ante 28/04/93	Lav. post 28/04/93
ACCONCIATURA - ESTETICA	1,00%	1,00%	100%	100%

<sup>1</sup> Espresse in percentuale su minimo tabellare, contingenza ed E.D.R.

<sup>2</sup> Contribuzione minima per avere diritto al contributo dell'azienda. Il lavoratore può incrementare la percentuale di contribuzione a proprio carico, previa comunicazione al Fondo ed al datore di lavoro, superando le percentuali previste da contratto e anche la soglia di deducibilità.

### → SETTORE CONCIA

**Destinatari:** tutti i dipendenti.

**Decorrenza contribuzione:** dal mese successivo alla sottoscrizione del modulo

**RIFERIMENTI:** CCRL del 01/06/1998 e accordo del 11/02/1999; CCRL 29/07/2024

CCNL	CONTRIBUTO <sup>1</sup>		TFR	
	Lavoratore <sup>2</sup>	Azienda <sup>3</sup>	Lav. ante 28/04/93	Lav. post 28/04/93
CONCIA	0,00%	1,40%	16% o 100%	100%

<sup>1</sup> Espresse in percentuale su minimo tabellare, contingenza ed E.D.R.

<sup>2</sup> **Contribuzione (minima) da CCRL per avere diritto al contributo dell'azienda.** Il lavoratore può incrementare la percentuale di contribuzione a proprio carico, previa comunicazione al Fondo ed al datore di lavoro, superando le percentuali previste da contratto e anche la soglia di deducibilità.

<sup>3</sup> Contribuzione da CCRL. A partire dal 01/08/2024 è attivo il "**contributo contrattuale veneto percentualizzato**" a carico del datore di lavoro, pari all'**1,40%** della retribuzione tabellare vigente. Tale contributo, che decorre dal mese successivo all'iscrizione:

- assorbe il "contributo azienda" **attualmente** previsto dal CCNL (1,00%)
- è dovuto anche qualora il lavoratore aderisca al Fondo versando il solo TFR

### → SETTORE CERAMICA

**Destinatari:** tutti i dipendenti.

**Decorrenza contribuzione:** dal mese successivo alla sottoscrizione del modulo

**RIFERIMENTI:** CCNL 29/01/1998 e accordo 11/02/1999

CCNL	CONTRIBUTO <sup>1</sup>		TFR	
	Lavoratore <sup>2</sup>	Azienda	Lav. ante 28/04/93	Lav. post 28/04/93
CERAMICA	1,00%	1,00%	16% o 100%	100%

<sup>1</sup> Espresse in percentuale su minimo tabellare, contingenza ed E.D.R.

<sup>2</sup> Contribuzione minima per avere diritto al contributo dell'azienda. Il lavoratore può incrementare la percentuale di contribuzione a proprio carico, previa comunicazione al Fondo ed al datore di lavoro, superando le percentuali previste da contratto e anche la soglia di deducibilità.

### → SETTORE TRASPORTO

**Destinatari:** tutti i dipendenti.

**Decorrenza contribuzione:** dal mese successivo alla sottoscrizione del modulo

**RIFERIMENTI:** CCNL del 29/01/2005 e accordo del 11/02/1999

CCNL	CONTRIBUTO <sup>1</sup>		TFR <sup>2</sup>	
	Lavoratore <sup>3</sup>	Azienda	Lav. ante 28/04/93	Lav. post 28/04/93
LOGISTICA, TRASPORTO MERCI E SPEDIZIONE	1,00%	1,00%	16,00% o 6,91%	6,91%

<sup>1</sup> Espresse in percentuale su minimo tabellare, contingenza ed E.D.R.

<sup>2</sup> Espresa in percentuale sulla retribuzione utile al calcolo del TFR.

<sup>3</sup> Contribuzione minima per avere diritto al contributo dell'azienda. Il lavoratore può incrementare la percentuale di contribuzione a proprio carico, previa comunicazione al Fondo ed al datore di lavoro, superando le percentuali previste da contratto e anche la soglia di deducibilità.

## → SETTORE IGIENE

**Destinatari:** tutti i dipendenti.

**Decorrenza contribuzione:** dal mese successivo alla sottoscrizione del modulo

**RIFERIMENTI:** CCNL del 12/07/1999

CCNL	CONTRIBUTO <sup>1</sup>		TFR	
	Lavoratore <sup>2</sup>	Azienda	Lav. ante 28/04/93	Lav. post 28/04/93
PULIZIA, DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE E SANIFICAZIONE	1,00%	1,00%	100%	100%

<sup>1</sup> Espresse in percentuale su minimo tabellare, contingenza ed E.D.R.

<sup>2</sup> Contribuzione minima per avere diritto al contributo dell'azienda. Il lavoratore può incrementare la percentuale di contribuzione a proprio carico, previa comunicazione al Fondo ed al datore di lavoro, superando le percentuali previste da contratto e anche la soglia di deducibilità.

**SETTORE PICCOLA E MEDIA INDUSTRIA****Destinatari:** tutti i dipendenti.**Decorrenza contribuzione:** dal mese successivo alla sottoscrizione del modulo**RIFERIMENTI:** CCNL del 28/07/1998 (Tessile abbigliamento) e CCNL del 10/06/2015 (CHIMICA E ACCORPATI, PLASTICA, GOMMA, ABRASIVI, CERAMICA E VETRO (fino a 49 dipendenti));

CCNL	CONTRIBUTO		TFR	
	Lavoratore <sup>1</sup>	Azienda	Lav. ante 28/04/93	Lav. post 28/04/93
TESSILE, ABBIGLIAMENTO, MODA, CALZATURE, PELLI E CUIOIO, OCCHIALI, GIOCATTOLI, PENNE SPAZZOLE E PENNELLI (fino a 249 dipendenti)	1,00% <sup>2</sup>	1,00% <sup>2</sup>	27% o 100%	100%
CHIMICO E ACCORPATI, PLASTICA E GOMMA	1,30% <sup>3</sup>	1,50% <sup>3</sup>	33% o 100%	100%
ABRASIVI	1,20% <sup>3</sup>	1,85% <sup>3</sup>	33% o 100%	100%
CERAMICA	1,60% <sup>3</sup>	1,90% <sup>3</sup>	33% o 100%	100%
VETRO	1,40% <sup>3</sup>	1,60% <sup>3</sup>	33% o 100%	100%

<sup>1</sup> Contribuzione minima per avere diritto al contributo dell'azienda. Il lavoratore può incrementare la percentuale di contribuzione a proprio carico, previa comunicazione al Fondo ed al datore di lavoro, superando le percentuali previste da contratto e anche la soglia di deducibilità.

<sup>2</sup> Espresse in percentuale su minimo tabellare, contingenza ed E.D.R.

<sup>3</sup> Espresse in percentuale sulla retribuzione utile al calcolo del TFR.

RIEPILOGO CONTRIBUTO CONTRATTUALE NEI CONTRATTI DELL'ARTIGIANATO					
	MODA	ALIMENTARE	PANIFICAZIONE	CHIMICO GOMMA PLASTICA VETRO	APPRENDISTATO
<b>SETTORE E CCNL</b>	CCRL 14/12/2016  Accordo interconfed. Artigianato 16/12/2016	CCRL 14/04/2017  Accordo interconfed. Artigianato 16/12/2016	CCRL 14/04/2017  Accordo interconfed. Artigianato 16/12/2016	CCRL 14/04/2017  Accordo interconfed. Artigianato 16/12/2016	Accordo interconfed. Artigianato sul contratto di apprendistato del 01/09/2016  Accordo interconfed. Artigianato 16/12/2016
<b>POTENZIALI ADERENTI E TIPO DI RAPPORTO D'IMPIEGO</b>	Tutti i lavoratori dipendenti	Lavoratori inquadri come apprendisti, operai, impiegati e quadri in forza al 14/04/17 o assunti successivamente.	Lavoratori inquadri come apprendisti, operai, impiegati e quadri in forza al 14/04/17 o assunti successivamente.	Lavoratori inquadri come apprendisti, operai, impiegati e quadri in forza al 14/04/17 o assunti successivamente.	Lavoratori dip. di aziende artigiane, di tutti i settori, assunti con la formula di "apprendistato duale" sulla base dell'art. 43 e/o 45 del D.Lgs 81/2015.
<b>CONTRIBUTO CONTRATTUALE</b>	<b>10,00€</b> al mese per 12 mensilità (5,00€ se part-time)  <b>Apprendisti:</b> 5,00€ al mese per 12 mensilità	<b>26,00 €</b> al mese per 12 mensilità (13,00€ se part time inferiore o uguale al 50%) (dal 01/04/17)  <b>Apprendisti:</b> 10,00€ al mese per 12 mensilità (6,50€ se part- time inferiore al 50%) (dal 01/04/17)	<b>8,00 €</b> al mese per 12 mensilità per i lavoratori del Gruppo A (4,00€ se part time inferiore o uguale al 50%) (dal 01/04/17)  <b>5,00 €</b> al mese per 12 mensilità per i lavoratori del Gruppo B (2,50€ se part time inferiore o uguale al 50%) (dal 01/04/17)	<b>26,00 €</b> al mese per 12 mensilità (13,00€ se part time inferiore o uguale al 50%) (dal 01/03/17)  <b>Apprendisti:</b> 10,00€ al mese per 12 mensilità (5 € se part-time inferiore al 50%) (dal 01/03/17)	Contributo annuale di € 250,00  Da versare al Fondo nel mese di luglio di ogni anno. Per i lavoratori part time l'importo è da rappartarsi all'orario di lavoro

**ALTRE AREE CONTRATTUALI****Destinatari:** tutti i dipendenti il cui rapporto è disciplinato dal presente contratto di lavoro.

Contratto Collettivo Specifico di lavoro di primo livello 29/12/10 e Accordo Aziendale 13/12/11, 16/04/2019

CCNL	CONTRIBUTO <sup>1</sup>		TFR	
	Lavoratore <sup>2</sup>	Azienda	Lav. ante 28/04/93	Lav. post 28/04/93
<b>CONTRATTO FCA N.V. E CNH INDUSTRIAL N.V</b>	1,70% (2,00% Apprendisti)	2,20% (2,50% Apprendisti)	40% o 100%	100%

<sup>1</sup> Espresse in percentuale sul valore dei minimi contrattuali del livello di inquadramento del lavoratore.<sup>2</sup> Contribuzione minima per avere diritto al contributo dell'azienda. Il lavoratore può incrementare la percentuale di contribuzione a proprio carico, che sarà rapportata percentualmente alla retribuzione utile per il calcolo del TFR.**→ SETTORE AGRARIO****Destinatari:** tutti i dipendenti.

CCNL	CONTRIBUTO <sup>1</sup>		TFR <sup>1</sup>	
	Lavoratore <sup>2</sup>	Azienda	Lav. ante 28/04/93	Lav. post 28/04/93
<b>ATTIVITÀ DI SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE ED IDRAULICO AGRARIA<sup>3</sup></b>	1,00%	1,50%	2,00% o 6,91%	6,91%
<b>OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI VENETO<sup>4</sup></b>	1,00%	1,00%	2,00% o 6,91%	6,91%
<b>OPERAI AGRICOLI E FLOROVIVAISTI BELLUNO<sup>5</sup></b>	1,00%	1,50%	2,00% o 6,91%	6,91%

<sup>1</sup> Espresse in percentuale sulla retribuzione utile per il calcolo del TFR.<sup>2</sup> Contribuzione minima per avere diritto al contributo dell'azienda. Il lavoratore può incrementare la percentuale di contribuzione a proprio carico, che sarà rapportata percentualmente alla retribuzione utile per il calcolo del TFR.<sup>3</sup> RIFERIMENTI: CCNL 07/12/2010 e 09/12/2021, Accordo regionale 27/06/2012.<sup>4</sup> RIFERIMENTI: CCNL 25/05/2010, Accordo 06/05/2013.<sup>5</sup> RIFERIMENTI: CCNL 25/05/2010, Accordo 22/11/2012 e 14/03/2017.**→ SETTORE SCUOLE NON STATALI****Destinatari:** Dipendenti delle scuole operanti in provincia di Padova, rappresentate da FISM Padova o che applichino il contratto FISM.**RIFERIMENTI:** CCNL 12/12/2016, Accordo 22/11/2012

CCNL	CONTRIBUTO <sup>1</sup>		TFR <sup>1</sup>	
	Lavoratore <sup>2</sup>	Azienda	Lav. ante 28/04/93	Lav. post 28/04/93
<b>SCUOLE MATERNE NON STATALI (Provincia di Padova)</b>	1,00%	1,00%	18% o 100%	100%

<sup>1</sup> Espresse in percentuale sulla retribuzione utile per il calcolo del TFR.<sup>2</sup> Contribuzione minima per avere diritto al contributo dell'azienda. Il lavoratore può incrementare la percentuale di contribuzione a proprio carico, che sarà rapportata percentualmente alla retribuzione utile per il calcolo del TFR.

PARTI ISTITUTIVE E PREVISIONE RESIDUALE		
	PARTI ISTITUTIVE (per gli specifici contratti, regolamenti o delibere si faccia riferimento al sito web del Fondo – <a href="http://www.solidarietaveneto.it">www.solidarietaveneto.it</a> )	PREVISIONE RESIDUALE AREE CONTRATTUALI "SCOPERTE"
<b>SETTORE E CCNL</b>	Contratti, regolamenti o delibere riguardanti la previdenza complementare applicati da ciascuna Parte istitutiva del Fondo Pensione (Organizzazioni sindacali, Associazioni ed Enti o Società da questi promossi o costituiti)	<b>Industria:</b> accordo istitutivo Solidarietà Veneto 11/05/99 <b>Artigianato:</b> accordo 15/12/06 (accesso artigiani)
<b>POTENZIALI ADERENTI E TIPO DI RAPPORTO D'IMPIEGO</b>	Lavoratori che svolgono la loro attività nel territorio del Veneto occupati presso le Associazioni datoriali e le Organizzazioni sindacali sottoscrittrici degli accordi istitutivi del Fondo pensione (Parti istitutive) o presso Enti o Società da tali Parti promossi o costituiti, che abbiano sottoscritto apposita fonte istitutiva che può essere richiesta al Fondo Pensione o reperita presso il datore di lavoro	Sono quelli indicate negli accordi istitutivi, cioè lavoratori dipendenti da datori di lavoro associati successivamente al 28 aprile 1993, rappresentati dalle Parti istitutive e appartenenti a categorie per le quali la contrattazione collettiva nazionale <u>non abbia</u> ancora previsto l'istituzione della previdenza complementare
<b>CONTRIBUZIONE</b>	La contribuzione (contributo a carico del datore di lavoro, a carico del lavoratore e TFR), è quella prevista dai contratti, dagli accordi o dai regolamenti che disciplinano la previdenza complementare per i lavoratori interessati e che può essere richiesta al Fondo Pensione o reperita presso il datore di lavoro	La contribuzione è quella prevista dalle fonti istitutive
<b>CONTRIBUTO A CARICO DELL'AZIENDA</b>	Stabilita dal contratto, accordo o regolamento applicato	<b>1,00%</b> della retribuzione annua lorda ai fini del TFR
<b>CONTRIBUTO A CARICO DEL LAVORATORE</b>	Stabilita dal contratto, accordo o regolamento applicato Il lavoratore potrà <b>incrementare la percentuale di contribuzione a proprio carico</b> , previa comunicazione al Fondo ed al datore di lavoro, superando le percentuali previste da contratto - accordi e <u>anche la soglia di deducibilità</u>	<b>1,00%</b> della retribuzione annua lorda ai fini del TFR
<b>CONTRIBUTO DAL TFR</b>	<b>100%</b> del TFR annuo per i dipendenti di prima occupazione successiva al 28/04/93 per tutti gli altri lavoratori, il minimo e le (eventuali) percentuali intermedie sono stabilite dal contratto, accordo o regolamento applicato. Il massimo è pari al <b>100%</b> del TFR annuo	<b>100%</b> del TFR annuo per i dipendenti di prima occupazione successiva al 28/04/93 <b>18%</b> o <b>100%</b> del TFR annuo per tutti gli altri lavoratori